

Disclaimer sulle modalità di presentazione dei quesiti

I chiarimenti qui riportati non sostituiscono in alcun modo le verifiche formali e sostanziali che saranno effettuate in sede di istruttoria delle istanze.

- I quesiti debbono avere ad oggetto richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all’interno dell’Avviso. Non saranno evasi i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all’interno dell’Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti.
- **L’Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall’Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).**

FAQ DA PUBBLICARE	CHIARIMENTO
1. Documentazione Dov'è possibile reperire il modulo/domanda o documentazione completa per partecipare al bando in oggetto?	La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica (“Portale delle Agevolazioni”), utilizzando il Modello di istanza di finanziamento Allegato 2.1 all’Avviso. L’istanza, compilata in tutte le sue parti e firmata digitalmente dal legale rappresentante, va corredata della documentazione prevista al paragrafo 4.4 dell’Avviso (Allegati B, C, D, E, F, G, preventivi, documentazione economica, ecc.) che sarà disponibile in formato editabile in Piattaforma. L’indirizzo URL verrà comunicato dall’Amministrazione mediante i canali istituzionali previsti dall’Avviso e secondo le tempistiche di apertura e chiusura della Piattaforma stabilite dal medesimo.
2. Partecipazione della medesima impresa all’Avviso 112 e 122 Si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità per una stessa impresa di presentare domanda sia per l’Azione 1.1.2 (sostegno all’innovazione) sia per l’Azione 1.2.2 (sostegno alla digitalizzazione), con progetti distinti e senza sovrapposizione di spese.	L’Avviso stabilisce che i programmi di investimento candidati a valere sull’Azione 1.2.2 devono essere diversi da quelli finanziati nell’ambito dell’Azione 1.1.2. Inoltre, l’art. 3.6 chiarisce che le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche riferite alle medesime spese. Ne consegue che un’impresa può presentare domande distinte sulle due Azioni, a condizione che i progetti siano differenti e senza sovrapposizioni di costi.
3. Ammissibilità Una Fondazione riconosciuta a livello nazionale - anche se non iscritta alla CCIAA, ma nell'elenco Prefettizio - può essere ammessa tra i destinatari? E una APS (Associazione di Promozione Sociale) riconosciuta a livello nazionale - con sede in Sicilia e iscritta nel Registro RUNTS ma non alla CCIAA - è considerata tra i soggetti ammessi?	L’Avviso individua come destinatari delle agevolazioni esclusivamente le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), in forma singola o associata, incluse cooperative, consorzi e reti-soggetto. Nel caso di fondazioni riconosciute a livello nazionale, è richiesta l’iscrizione nell’elenco della Prefettura delle associazioni o fondazioni riconosciute. Non rientrano invece tra i destinatari le APS iscritte al RUNTS, poiché non iscritte alla CCIAA, per tale ragione l’Avviso non le contempla espressamente, né le assimila alle MPMI.
4. Codici ATECO ammissibili/Codici ATECO esclusi È possibile candidare aziende operanti nel commercio dei prodotti agricoli, in ragione del fatto che l’aiuto concedibile a valere su detti avvisi non viene erogato i) né in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) in subordinazione al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari?	Gli operatori economici attivi nel settore della commercializzazione di prodotti agricoli, se non esercitata come attività di prima vendita ricadente nel comparto primario (Codici ATECO da 01 a 03), sono ammissibili alle agevolazioni del presente avviso. <u>Si rimanda al file Excel pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle Attività Produttive in cui sono riportati i codici ateco ammessi e esclusi.</u>
5. Procedimenti amministrativi connessi a revoca Nel caso in cui ad una società è stata deliberata una revoca da parte di Invitalia per la misura agevolativa Bonus Export Digitale Plus, si chiede se tale revoca rientra tra i casi di cui alla lettera k) comma 1 dell'art. 2.2 della citata Azione 1.2.2.	- La lettera k) al comma 1 del par. 2.2 dell’Avviso prevede, come requisito di ammissibilità, “<i>non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca [...] comunque imputabile al percettore delle agevolazioni, e non sanabile</i>”. - La norma non limita l’ambito alle sole revoche deliberate dalla Regione Siciliana, ma fa riferimento a qualsiasi atto di revoca riconducibile a cause imputabili al beneficiario, se intervenuto nei 3 anni precedenti. - Ne consegue che anche una revoca disposta da Invitalia per una misura nazionale (come il Bonus Export Digitale Plus), qualora motivata dalle fattispecie indicate (es. carenza requisiti, grave negligenza, irregolarità documentale non sanabile, mancato raggiungimento obiettivi, indebita percezione, mancato piano di rientro), rientra tra le condizioni ostative previste dalla lettera k).
6. Unità locale in Sicilia Avendo unità locale in Sicilia, con un dipendente residente in Sicilia, assunto da 3 anni con contratto a tempo indeterminato, oltre ai requisiti di ammissibilità già descritti nel bando alla sezione 2.2, è sufficiente che tale unità locale in Sicilia sia attiva e non necessariamente sede legale?	Il par. 1.4 “Definizioni”, lettera b), definisce Soggetto Proponente la MPMI « <i>[...] costituita ed attiva da almeno un anno alla data della presentazione della domanda e con sede legale o almeno un’unità operativa attiva nel territorio della Regione Siciliana</i> » Pertanto, ai fini dell’ammissibilità, è sufficiente che l’impresa disponga di un’unità operativa attiva in Sicilia, anche se la sede legale si trova altrove.
7. Soggetti fornitori Il paragrafo 3.4, punto 4, dell’Avviso elenca le categorie di soggetti cui il percettore delle agevolazioni potrà rivolgersi.	Il paragrafo 3.4, punto 4, dell’Avviso dispone che: « <i>I servizi devono essere forniti da soggetti terzi indipendenti e qualificati, ricadenti nelle seguenti tipologie: Poli dell’innovazione, Digital Innovation Hub, Incubatori certificati, Start-up innovative, PMI innovative</i> » L’Avviso non prevede che il possesso individuale di qualifiche professionali da parte

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

La società di consulenza scrivente, pur non rientrando in una delle suddette categorie (“Poli dell’innovazione”, “Digital Innovation Hub”, “Incubatori certificati”, “Start-up innovative” e “PMI innovative”) come entità giuridica, annovera al suo interno personale dipendente in possesso dei requisiti professionali previsti dal medesimo paragrafo, in particolare l'iscrizione all'albo nazionale degli esperti in innovazione tecnologica di cui al D.M. MIMIT del 31 agosto 2016. Si chiede, pertanto, di voler chiarire se una società di consulenza, nelle condizioni sopra descritte, possa essere considerata un fornitore qualificato e idoneo a erogare i servizi di consulenza (nello specifico la diagnosi digitale ex-ante ed ex-post e consulenze per l'acquisizione e l'implementazione di soluzioni tecnologiche) e a fatturare regolarmente all'impresa beneficiaria della misura, a fronte di una adeguata dimostrazione che il servizio venga effettivamente svolto da un proprio dipendente in possesso della qualifica richiesta.	di dipendenti di altri soggetti (es. società di consulenza non rientrante nelle categorie sopra indicate) consenta di qualificare l’impresa fornitrice come soggetto ammissibile. Pertanto, una società di consulenza che non rientra nelle categorie indicate al par. 3.4.4 non può essere considerata fornitore qualificato ai fini dell’erogazione delle spese ammissibili, anche se impiega personale in possesso di requisiti professionali specifici.
8. Sede legale/operativa in Sicilia Rappresento una MPMI iscritta al Registro Imprese di un'altra Regione da oltre 5 anni ed ho intenzione di aprire una sede operativa in Sicilia. Nell'articolo 1.4 "Definizioni" comma b) si riporta "Soggetto Proponente: l’impresa di micro, piccola o media dimensione (MPMI) costituita ed attiva da almeno un anno alla data della presentazione della domanda e con sede legale o almeno un’unità operativa attiva nel territorio della Regione Siciliana;" Da tale definizione si evince che anche la sede/unità deve risultare attiva sul territorio regionale. Ma: 1. Anche la sede legale/operativa deve risultare attiva da 12 mesi nel territorio della Regione Sicilia? 2. Se sì, anche tale requisito è richiesto al momento della presentazione della domanda? 3. Quando si indica nel paragrafo 2.2 "requisiti di ammissibilità", comma 1 a): "essere validamente costituito ed iscritto come attivo da almeno un anno presso il Registro delle imprese..." si intende solo il Registro della Regione Sicilia?	Dal combinato disposto di quanto previsto al par. 1.4, c.1 punto “[Attori e ruoli nel presente Avviso]” lett. b e al par. 2.2., c.1, lett. a) si evince che: ▪ l’Avviso richiede che l’impresa sia costituita ed attiva da almeno un anno (iscrizione al Registro delle imprese da almeno 12 mesi). Non è richiesto che anche la sede o unità operativa in Sicilia sia attiva da 12 mesi: è sufficiente che al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni sia disponibile come attiva almeno un’unità operativa in Sicilia; ▪ tale requisito (disporre di sede legale o unità operativa attiva in Sicilia) deve essere soddisfatto al momento della presentazione della domanda di aiuto; ▪ Il riferimento al Registro delle imprese (par. 2.2, lett. a) riguarda l’iscrizione camerale nazionale: non è richiesto che l’iscrizione sia avvenuta presso la CCIAA siciliana, ma che l’impresa sia costituita e attiva da almeno 12 mesi e che, al momento della domanda, disponga di una sede o unità operativa attiva in Sicilia.
9. Budget/refuso Nella tabella del budget finanziario dell’allegato F ci sono solo 4 tipologie di spesa invece di 5, manca la tipologia d) acquisizione/sviluppo/implementazione di tecnologie digitali evolute (es. blockchain, big data, sviluppo di soluzioni di raccolta ed analisi dei dati per l’introduzione di soluzioni di intelligenza artificiale, realtà aumentata, cyber security, cloud computing e Cloud-to-Edge, Industrial Internet of Things, manifattura additiva (IoT), Tecnologie abilitanti emergenti NBIC, etc.) - vedi tecnologie abilitanti S3 Sicilia.	Il par. 3.4 dell’Avviso individua cinque tipologie di spese ammissibili, tra cui la lettera d) acquisizione/sviluppo/implementazione di tecnologie digitali evolute. L’assenza di questa voce nella tabella del budget dell’Allegato F è da considerarsi un mero refuso di compilazione. Fa fede l’elenco puntuale delle spese ammissibili riportato all’articolo 3.4 dell’Avviso. <u>Sarà disponibile su piattaforma l’Allegato F emendato in versione editabile</u>
10. Ammissibilità del programma di investimento È ammissibile un investimento con all’interno solo spese di tipo e) attrezzature tecnologiche, programmi e servizi informatici funzionali all’introduzione di tecnologie digitali evolute (tecnologie abilitanti della strategia regionale S3), quelle dove non è necessario avere il fornitore qualificato?	▪ Il par. 3.4, punto 5, lett. e) prevede tra le spese ammissibili «attrezzature tecnologiche, programmi e servizi informatici funzionali all’introduzione di tecnologie digitali evolute (tecnologie abilitanti S3 Sicilia)»; ▪ Tali spese non richiedono il ricorso ai fornitori qualificati di cui al par. 3.4.4, vincolo previsto invece per le spese di tipo b) e c) (diagnosi digitale e servizi di consulenza). Pertanto, un progetto composto esclusivamente da spese di tipo e) è ammissibile, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti di ammissibilità e coerenza progettuale.
11. DNSH Si chiedono chiarimenti circa la tipologia di soggetto abilitato a certificare l’allegato G) DNSH, poiché nel documento parla di abilitazioni professionali, ma non è ben chiaro quali siano queste abilitazioni.	L’Allegato G – DSAN rispetto principio DNSH, richiamato al par. 4.4 dell’Avviso, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa e corredato da una perizia tecnica o relazione asseverata da un professionista abilitato. <u>Per “professionista abilitato” si intendono i tecnici iscritti ai rispettivi ordini/albi professionali, con competenze coerenti con la natura degli investimenti. L’Avviso non limita a una singola categoria, ma richiede che la perizia sia rilasciata da un professionista regolarmente abilitato all’esercizio della professione tecnica pertinente rispetto agli impatti ambientali dichiarati.</u>
12. Spese ammissibili L’Avviso distingue, al par. 3.4 “Spese ammissibili”: • alla lett. d) l’“acquisizione/sviluppo/implementazione di tecnologie digitali evolute” (es. cloud computing), per cui il comma 4 richiede fornitori qualificati; • alla lett. e) l’“acquisto di attrezzature tecnologiche, programmi e servizi informatici funzionali all’introduzione di tecnologie digitali evolute”, per cui il comma 5 precisa che non sono richiesti requisiti specifici per i fornitori. Si chiede come classificare l’acquisto di un software gestionale basato su cloud (SaaS), in particolare se rientri nella lett. d) – con obbligo di fornitore qualificato – o nella lett. e), dove tale obbligo non sussiste.	▪ Il par. 3.4, c.1, lett. d) riguarda gli interventi che comportano attività di acquisizione, sviluppo o implementazione di tecnologie digitali evolute (es. blockchain, big data, cloud computing), con l’obbligo di rivolgersi a fornitori qualificati (comma 4). ▪ Il par. 3.4, c.1, lett. e) riguarda invece l’acquisto di attrezzature, programmi e servizi informatici funzionali all’introduzione delle stesse tecnologie digitali, senza obbligo di fornitore qualificato (comma 5). Pertanto: - se il progetto prevede la realizzazione o lo sviluppo personalizzato di una soluzione cloud (ad es. implementazione ad hoc o sviluppo software in cloud), la spesa ricade nella lett. d), con obbligo di fornitore qualificato; - se invece si tratta di acquisto o utilizzo di un software gestionale standard in modalità cloud/SaaS, la spesa rientra nella lett. e), per la quale non è richiesto che il fornitore sia qualificato, a condizione che l’intervento sia coerente con la diagnosi digitale ex ante.

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

13. Ditte individuali Si chiede un chiarimento circa la possibile partecipazione di ditte individuali quali soggetti proponenti.	Le ditte individuali iscritte al Registro delle imprese rientrano nella definizione di MPMI e sono quindi ammissibili, a condizione che rispettino i requisiti generali di cui al par. 2.2 (comma 1).
14. Professionista Agronomo Tra i soggetti destinatari delle agevolazioni e loro requisiti (par. 2.1. e 2.2 dell’avviso menzionato), si chiede se la figura del professionista Agronomo iscritta regolarmente all’albo di riferimento e titolare di partita iva con codice ateco 2007 74.90.11-consulenza agraria fornita da agronomi, possa presentare istanza di partecipazione all’avviso.	Il par. 2.1 dell’Avviso stabilisce che i destinatari delle agevolazioni sono le MPMI con sede legale o unità operativa attiva in Sicilia. Tuttavia, il par. 2.2, comma 1, lett. a) disciplina i requisiti di ammissibilità e amplia i casi ammissibili, prevedendo diverse fattispecie: - Imprese iscritte al Registro delle Imprese da almeno un anno, con bilancio o documenti equipollenti; - Esercenti attività economiche e professionali per cui è prevista la denuncia alla CCIAA → iscrizione al REA; - Fondazioni riconosciute → iscrizione nell’elenco prefettizio; - Professionisti obbligati all’iscrizione ad albi → iscrizione al pertinente albo professionale; - Professionisti non obbligati ad albi → iscrizione IVA e Gestione separata INPS. Poiché l’Agronomo è un professionista obbligatoriamente iscritto a un Albo professionale (Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali), e l’Avviso contempla esplicitamente, al par. 2.2, comma 1, lett. a), l’ammissibilità dei “professionisti obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali”, ne consegue che: <u>il professionista Agronomo iscritto regolarmente all’Albo e titolare di partita IVA è ammesso a partecipare all’Avviso, purché siano rispettati gli altri requisiti di cui al par. 2.2.</u>
15. Calcolo indicatore Si chiede di conoscere come calcolare l'indicatore ordinatore, descritto al punto 4.1 dell'avviso in oggetto, nel caso di professionista in regime di contabilità ordinaria che compila il quadro RE della dichiarazione dei redditi.	Per i professionisti in regime di contabilità ordinaria i dati richiesti per la valorizzazione del criterio ordinatore sono i seguenti: - Valore della produzione: Quadro RE2 + RE3 - Costo della produzione: Quadro RE6 + RE7 + RE8 + RE9 + RE10 + RE11 - MOL = Valore della produzione – Costo della produzione
16. Sede in Sicilia Nel caso in cui una microimpresa sia attiva da oltre un anno, ma abbia attualmente sede al di fuori della Sicilia, è sufficiente trasferire la sede in Sicilia per risultare ammissibile, oppure è necessario che la sede sia già presente nel territorio siciliano da almeno 12 mesi? Sono un ricercatore titolare di una start-up innovativa che intendo incardinare presso il mio nuovo ateneo siciliano, dove ho recentemente ottenuto una posizione stabile.	Il par. 1.4, lett. b) definisce Soggetto Proponente la MPMI «[...] costituita ed attiva da almeno un anno [...] e con sede legale o almeno un’unità operativa attiva nel territorio della Regione Siciliana» Il par. 2.2, comma 1, lett. a) richiede solo che l’impresa sia costituita e iscritta come attiva da almeno un anno. Non è richiesto che la sede legale o l’unità operativa in Sicilia sia attiva da 12 mesi: è sufficiente che, al momento della domanda, l’impresa disponga di una sede legale o di un’unità operativa attiva in Sicilia.
17. Acquisto di un ERP Nel caso in cui l’oggetto della richiesta di finanziamento sia l’acquisto di un ERP con successivo progetto di implementazione e sviluppo: • si chiede conferma che il fornitore del software non è tenuto a possedere i requisiti indicati al punto 4 del paragrafo 3.4 (considerato che la maggior parte delle software house non ne è in possesso)? • al contrario, i consulenti o le società incaricate dello sviluppo e dell’implementazione devono invece possedere almeno uno dei requisiti indicati al medesimo punto? Qualora l’ERP acquistato sia dotato anche di funzionalità di intelligenza artificiale, l’acquisto del software ricade nella lettera c) o nella lettera e) del paragrafo 3.4?	• Il par. 3.4, lett. d) prevede che i progetti di “acquisizione/sviluppo/implementazione di tecnologie digitali evolute” (es. intelligenza artificiale, cloud, big data) debbano avvalersi di fornitori qualificati (comma 4: Poli di innovazione, Digital Innovation Hub, Incubatori certificati, Start-up innovative, PMI innovative) • Il par. 3.4, lett. e) prevede invece che l’“acquisto di attrezzature tecnologiche, programmi e servizi informatici funzionali all’introduzione di tecnologie digitali” non richieda requisiti specifici per i fornitori (comma 5) <u>Chiarimenti operativi:</u> 1. L’acquisto del software ERP standard rientra nella lett. e) → il fornitore non è tenuto ad avere qualificazioni specifiche. 2. Le attività di implementazione, sviluppo o personalizzazione dell’ERP rientrano nella lett. d) → i soggetti che le erogano devono possedere i requisiti di qualificazione di cui al par. 3.4, comma 4. 3. Se l’ERP include funzionalità di intelligenza artificiale, l’acquisto del software base resta classificabile in lett. e), mentre le eventuali attività di sviluppo/implementazione AI personalizzata ricadono nella lett. d).
18. Unità locale in Sicilia Avendo unità locale in Sicilia, con un dipendente residente in Sicilia, assunto da 3 anni con contratto a tempo indeterminato, oltre ai requisiti di ammissibilità già descritti nel bando alla sezione 2.2, è sufficiente che tale unità locale in Sicilia sia attiva e non necessariamente sede legale?	Si rimanda alle precedenti risposte alle FAQ nr. 8 e 16.
19. MOL	

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

La valutazione è a sportello in base all’ordine cronologico di invio delle domande oppure se è a graduatoria, in base al valore dell’indicatore ordinatore (Margine Operativo Lordo (MOL) / Costo totale dell’investimento). Nell’Avviso viene indicato, da un lato, che le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello, dall’altro che le domande validamente presentate dai soggetti proponenti, indipendentemente dall’ordine cronologico della presentazione, sono considerate come pervenute nello stesso istante. L’accesso delle proposte progettuali alla fase istruttoria avverrà sulla base di un apposito elenco al cui interno le stesse istanze saranno ordinate in ordine decrescente sulla base del valore attribuito all’indicatore, calcolato sui dati dell’ultimo bilancio depositato mediante compilazione dell’apposito “Foglio di calcolo per la definizione del MOL”, debitamente asseverato da un dottore commercialista o un revisore ufficiale dei conti o da un CAF secondo la formula: Indicatore ordinatore = Margine Operativo Lordo (MOL) / Costo totale dell’investimento. Se il valore dell’indice risulterà uguale tra più soggetti proponenti, si procederà all’esame istruttorio della proposta progettuale secondo l’ordine cronologico di arrivo delle rispettive istanze. Chiedo, quindi, se l’ordine cronologico venga considerato esclusivamente in caso di domande con uguale valore dell’indicatore ordinatore.	La procedura di selezione delle proposte progettuali cui concedere le agevolazioni del presente avviso si qualifica quale procedura valutativa a sportello, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 3 del d.lgs. 123/1998. L’accesso all’attività di istruttoria avverrà sulla base di appositi elenchi elaborati su base giornaliera, al cui interno le istanze pervenute in un determinato giorno saranno ordinate in ordine decrescente sulla base del valore attribuito all’indicatore ordinatore, calcolato sui dati dell’ultimo bilancio depositato mediante compilazione dell’apposito “Foglio di calcolo per la definizione del MOL”, debitamente asseverato da un dottore commercialista o un revisore ufficiale dei conti o da un CAF secondo la formula: Indicatore ordinatore = Margine Operativo Lordo (MOL) / Costo totale dell’investimento. Se il valore dell’indice risultasse uguale tra più soggetti proponenti, si procederà all’esame istruttorio della proposta progettuale secondo l’ordine cronologico di arrivo delle rispettive istanze. Per quanto sopra, i coerenza con quanto disposto dal DDG n. 3125/2025 del 12.11.2205, i concorrenti che intendano presentare istanza per l’accesso alle agevolazioni di cui all’Avviso non dovranno preoccuparsi di presentare la propria istanza contestualmente all’apertura dello sportello come avviene nei casi di “click-day”, ma potranno farlo durante tutto l’arco della giornata, sapendo che la relativa istanza – nel caso in cui la dotazione finanziaria attribuita per l’attuazione dell’Avviso andasse esaurita secondo quanto previsto dal par. 4.1.5 dello stesso Avviso – sarà inserita nell’elenco di accesso all’attività istruttoria secondo il punteggio attribuito al criteri ordinatore di cui al par. 4.1.2 dell’Avviso. <u>In considerazione di quanto sopra, ed al fine di evitare rischi di tenuta della Piattaforma informatica, si invitano tutti i soggetti concorrente a non procedere con il caricamento delle rispettive istanze di accesso alle agevolazioni nei primi minuti di apertura dello sportello, in quanto l’ordine di arrivo dell’istanza (criterio cronologico) NON è rilevante ai fini della priorità di accesso all’attività istruttoria e potrà essere utilizzato esclusivamente nel caso di parità di punteggio attribuito al criterio ordinatore (eventualità verosimilmente molto rara in quanto il punteggio sarà calcolato con approssimazione alla quinta cifra decimale).</u>
20. Esclusione e partecipazione agli avvisi In merito alle esclusioni previste dall'art. 3.4 comma 2 dell'avviso che recita: "Le spese sopra elencate devono riferirsi esclusivamente a interventi destinati alle MPMI siciliane, come definite alla voce “Tipologia di intervento finanziabile” della presente base giuridica approvata con D.D.G. n. 204 del 01/07/2025, con esplicita esclusione delle MPMI che partecipano ai programmi di accelerazione sostenuti nell’ambito dell’Azione 1.1.3 e/o dell’Azione 1.1.2 e/o dell’Azione 1.4.1". In particolare: 1) se la partecipazione agli avvisi 1.1.2 e 1.4.1, anche se con programmi totalmente differenti rispetto a quelli promossi a valere sull'azione 1.2.2, comporti l'automatica esclusione dai benefici dell'Azione 1.2.2; 2) che l'esclusione indicata per le imprese che partecipano ai programmi sostenuti dalla 1.1.3 riguardi solo le imprese "Aderenti" e non l'impresa "Proponente". Quindi di confermare che una impresa Proponente di un progetto di cui all'Azione 1.1.3 possa beneficiare delle agevolazioni di cui all'azione 1.1.2.	Le esclusioni previste dall'art. 3.4 comma 2 dell'Avviso prevedono che le spese riferite ai programmi di investimento agevolabili debbano riferirsi esclusivamente a interventi destinati alle MPMI siciliane e pertanto una MPMI che partecipi agli avvisi 1.1.2 e 1.4.1 con programmi di intervento totalmente differenti rispetto a quelli promossi a valere sull'azione 1.2.2 è eleggibile alle agevolazioni di quest’ultimo avviso. Analogamente è consentita la partecipazione all’Avviso di cui all’azione 1.2.2 alle MPMI che presentino – sia come “impresa proponente”, che “impresa aderente” - un programma di spesa non sovrapponibile a quello candidato alle agevolazioni di cui al presente Avviso.
21. Servizi/Fornitori L'Art. 3.4.4. del bando recita quanto segue: I prestatori di servizi di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 del presente articolo cui il percettore delle agevolazioni potrà rivolgersi per la relativa acquisizione dovranno – a pena di inammissibilità delle relative spese – rientrare in una delle seguenti categorie: - iscritti nell’elenco Innovation manager, elenco tenuto dal MIMIT giusto D.M. 7 maggio 2019; - professionisti iscritti all’albo nazionale degli esperti in innovazione tecnologica di cui al D.M. MIMIT del 31 agosto 2016; - Organismi di ricerca / incubatori certificati / Poli dell’innovazione / Digital Innovation Hub di cui al Piano Nazionale transizione 4.0; - Start-up innovative di cui al D.L. 18/10/2012; - PMI innovative di cui al D.L. n. 2/2015. Mentre alla lettera e) dello stesso articolo si legge quanto segue: acquisto di attrezzature tecnologiche, programmi e servizi informatici funzionali all’introduzione di tecnologie digitali evolute (tecnologie abilitanti della strategia regionale S3). - senza alcun riferimento a categorie o elenchi. Fatte queste precisazioni il limite di rientrare nelle suddette categorie è limitato solo alle consulenze o anche alle forniture?	Il vincolo di qualificazione (categorie obbligatorie di fornitori) riguarda esclusivamente le spese di cui alle lett. a) – d), cioè diagnosi digitale, consulenze, acquisizione/sviluppo/implementazione di tecnologie digitali evolute. Le spese di lett. e) (attrezzature tecnologiche, programmi e servizi informatici funzionali all’introduzione di tecnologie digitali evolute) non richiedono che i fornitori rientrino in categorie qualificate. Pertanto, il limite si applica solo alle consulenze e ai servizi specializzati (lett. a–d) e non alle forniture (lett. e).

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

22. Durata e termini di realizzazione del progetto Al paragrafo 3.3 “Durata e termini di realizzazione del progetto” si riporta che <i>“L’avvio dei lavori per la realizzazione del progetto non può avere luogo prima della presentazione della domanda di contributo. Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto”</i>. Di contro tra le spese ammissibili viene citata, al paragrafo 3.4 voce a) la consulenza relativa alla diagnosi ex ante che per forza di cose deve avvenire prima della presentazione della domanda di contributo e quindi prima dell’avvio del progetto. Si chiede quindi di confermare che la spesa per la diagnosi ex ante rientri tra le spese ammissibili e se sì in che modalità. Potrebbe essere possibile effettuare l’attività prima della presentazione della domanda, ma sostenere finanziariamente il costo dopo la presentazione?	In coerenza con quanto previsto dall’Avviso, la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è subordinata alla preventiva elaborazione di una diagnosi digitale ex-ante che – sulla scorta dei fabbisogni del soggetto proponente – individui e definisca gli interventi di cui prevedere l’attuazione con l’assistenza finanziaria dell’Avviso. In coerenza con quanto previsto dal par. 3.3.2, la spesa relativa alla stessa diagnosi digitale sarà considerata ammissibile ai fini dell’erogazione della quota di contributo pubblico di spettanza del destinatario delle agevolazioni, se il relativo giustificativo (es. fattura, parcella) risulti datata e pagato a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. In proposito, si osserva che in coerenza con quanto previsto dalla definizione di “avvio dei lavori” adottata dal Reg. UE n. 651/2014 e smi, l’assunzione da parte di un soggetto beneficiario di un impegno irrevocabile per la realizzazione di studi di fattibilità (in questa sede si ritiene che la diagnosi digitale si intende ad essi assimilabile) in data antecedente la presentazione della domanda di aiuto non è considerata come avvio dei lavori.
23. Spese Ammissibili Il comma 4 del par. 3.4 dell’Avviso stabilisce che <i>“I prestatori di servizi di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 del presente articolo cui il percettore delle agevolazioni potrà rivolgersi per la relativa acquisizione dovranno – a pena di inammissibilità – rientrare in una delle seguenti categorie: Innovation manager iscritti MIMIT, esperti in innovazione tecnologica, organismi di ricerca, incubatori certificati, poli dell’innovazione, Digital Innovation Hub, start-up innovative, PMI innovative”</i>. Il nostro dubbio riguarda l'applicazione di questo vincolo alle spese relative all’acquisizione di tecnologie digitali di base o evolute (lettere c) e d) del medesimo comma 1), quali software gestionali, piattaforme CRM o soluzioni di cybersecurity. A titolo esemplificativo, se un’impresa intende acquistare una licenza software CRM da una software house che NON rientra tra le categorie sopra elencate, ma che opera come semplice fornitore di prodotto, la spesa può considerarsi ammissibile? Oppure, anche qualora l’investimento rientri tra le tecnologie abilitanti individuate dalla S3 Sicilia, il fornitore è comunque tenuto a possedere i requisiti previsti per i prestatori di servizi?	Si premette che l’individuazione e la definizione degli specifici interventi di innovazione digitale di cui è prevista la realizzazione all’interno del programma di investimenti candidato dal soggetto proponente alle agevolazioni del presente Avviso avviene sulla scorta delle risultanze e delle specifiche indicazioni contenute all’interno di un’apposita diagnosi digitale elaborata da un soggetto indipendente dotato di idonee competenze e qualificazioni nelle materie oggetto di intervento. Tanto premesso, la licenza software CRM – qualora considerata quale prodotto standard / tecnologia abilitante – potrebbe legittimamente rientrare nella fattispecie di cui all’art. 3.4.1, lett. e) “Acquisto di attrezzature tecnologiche, programmi e servizi informatici funzionali all’introduzione di tecnologie digitali evolute (tecnologie abilitanti della strategia regionale S3)” e in quanto tale non necessità di essere acquistata da prestatori di servizi qualificati come richiesto dal comma 4 del par. 3.4. Qualora, al contrario, l’acquisizione del software CRM comportasse elaborazioni e/o adattamenti in coerenza con le specifiche esigenze del committente (soggetto proponente), lo stesso costo ricadrebbe nella fattispecie di cui alla lett. c) del par. 3.4.1 e in quanto tale la relativa fornitura dovrebbe essere resa da prestatori/fornitori di servizi rientranti nelle categorie previste dal comma 4 del medesimo paragrafo. La valutazione di tale specifica classificazione è attribuita alla competenza del tecnico che si occuperà della redazione della diagnosi digitale ex-ante. In ogni caso, gli esiti di tale valutazione saranno sottoposti alla verifica della Commissione di valutazione incaricata dall’Amministrazione regionale per l’istruttoria delle progettualità candidate, da cui scaturirà un punteggio che influirà sulla qualità della proposta in termini di definizione degli obiettivi, metodologia e procedure di attuazione dell’intervento (Criterio 1 - CdV_1).
24. Partecipazione Ditte Individuali Si chiede conferma circa la possibilità delle ditte individuali di prender parte legittimamente alla misura di sostegno di cui al presente Avviso.	In coerenza con quanto disposto dal par. 2.1 dell’Avviso, anche le ditte individuali ed i liberi professionisti sono considerati a tutti gli effetti imprese dotate di personalità giuridica e in quanto tali soggetti ammissibili alle agevolazioni.
25. Partecipazione all’avviso degli Studi Professionali Si chiede conferma che anche gli Studi professionali (equiparati alle PMI dal 2016 per la fruizione delle agevolazioni previste dai bandi europei) possono beneficiare delle agevolazioni del presente Avviso.	Si rimanda alla risposta alla FAQ nr. 24.
26. Requisiti di ammissibilità Vorrei sapere se l'unità operativa deve essere già attiva sul territorio siciliano al momento della presentazione della domanda o se è possibile avviarla in seguito all'approvazione della domanda. Qualora l'unità operativa dovesse essere già attiva sul territorio al momento della presentazione della domanda, da quanto tempo dovrebbe esserlo? Sarebbe possibile avviare una sede operativa e pochi giorni dopo presentare la domanda?	Come previsto nel paragrafo 2 dell'Avviso: Destinatari delle agevolazioni e requisiti di ammissibilità al punto 2: <i>“2. Tutti i soggetti partecipanti devono risultare, a pena di inammissibilità delle rispettive domande di accesso alle agevolazioni, costituiti in forma di impresa ed attivi da almeno 12 mesi disponendo della propria sede legale o di almeno una unità locale attiva nel territorio regionale”</i>. La locuzione “attivi da almeno 12 mesi” si intende riferita all’impresa nel suo complesso e non ad una specifica unità produttiva, quest’ultima pertanto potrà essere attivata e resa operativa nel territorio regionale anche in concomitanza con la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni senza che ciò comprometta l’ammissibilità del soggetto proponente.
27. Diagnosi digitale È possibile che il legale rappresentante dell’impresa beneficiaria rediga la diagnosi digitale in autonomia?	Le disposizioni di cui al par. 4.4.1, lett. d) dell’Avviso stabiliscono che la diagnosi digitale venga elaborata da un soggetto indipendente dotato di idonee competenze e qualificazioni nelle materie oggetto di intervento. Il requisito di indipendenza si intende come non rispettato nel caso in cui la diagnosi digitale fosse redatta dal legale rappresentante del soggetto proponente.

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

28. Spese ammissibile e coerenza In caso di interventi ICT sviluppati da fornitori non iscritti MIMIT, quali documenti devono essere allegati per dimostrare la coerenza con la diagnosi digitale? Sono ammissibili anche spese di manutenzione/assistenza connesse alla realizzazione del sito e-commerce, oppure solo lo sviluppo iniziale.	La realizzazione di interventi di “sviluppo” di soluzioni ICT ricade nella fattispecie di cui alla lett. d) del par. 3.4.1 dell’Avviso, per la cui implementazione è richiesta – ai sensi del comma 4 dello stesso paragrafo – l’attivazione di prestatori di servizi qualificati rientranti nell’elencazione ivi richiamata. Le spese di manutenzione ordinaria, in quanto spese di ordinario funzionamento, non sono considerate ammissibili alle agevolazioni.
29. Questioni relative al cumulo Tra i requisiti dei beneficiari, alla lettera o), è indicato che l’impresa debba: non avere in precedenza usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse attività previste nel progetto candidato alle agevolazioni del presente Avviso. Nella sezione relativa al Cumulo, invece, viene specificato: Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno o attribuite in “de minimis”, ove concesse per specifici costi ammissibili, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dalle pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato. Per la disciplina delle eventuali modalità di cumulo con altre agevolazioni che si qualifichino quali aiuti di Stato o aiuti in regime di “de-minimis”, si rimanda a quanto riportato nell’art. 5, del Reg. UE n. 2023/2831. Si chiede, ad esempio, se la misura possa essere cumulata (sulle stesse spese) con il Piano Transizione 4.0 o 5.0 ed entro quali limiti. Dai requisiti dei beneficiari, sembrerebbe di no, dal paragrafo relativo al cumulo, invece, sì.	Le agevolazioni concesse a valere sul Piano Transizione 4.0 o sul Piano Transizione 5.0, in quanto prive del requisito di selettività, non ricadono nell’alveo delle agevolazioni qualificabili come “aiuti di Stato”. Per tale ragione, il cumulo con le agevolazioni di cui al presente avviso è consentito nei limiti del raggiungimento del costo integrale del singolo bene e/o servizio che abbia ricevuto le agevolazioni di cui agli stessi piani transizione. La disciplina del cumulo tra agevolazioni adottata dall’Amministrazione regionale per il presente avviso si conforma alle indicazioni e chiarimenti impartiti in proposito dal MEF con la Circolare n. 33/2021 a cui si rimanda per maggiori dettagli.
30. Importo progetto E’ previsto un importo minimo di investimento o contributo per la partecipazione al bando?	In coerenza con quanto previsto dal par. 3.2.2 dell’Avviso, i programmi di investimento devono avere un costo complessivo agevolabile minimo pari ad almeno 20.000 €, ferme restanti le soglie dimensionali massime previste dal comma 1 dello stesso paragrafo.
31. Spese ammissibili Nel caso in cui l’oggetto della richiesta di finanziamento sia l’acquisto di un ERP con successivo progetto di implementazione e sviluppo: potete confermare che il fornitore del software non è tenuto a possedere i requisiti indicati al punto 4 del paragrafo 3.4 (considerato che la maggior parte delle software house non ne è in possesso)? Al contrario, i consulenti o le società incaricate dello sviluppo e dell’implementazione devono invece possedere almeno uno dei requisiti indicati al medesimo punto? Qualora l’ERP acquistato sia dotato anche di funzionalità di intelligenza artificiale, l’acquisto del software ricade nella lettera c) o nella lettera e) del paragrafo 3.4? Ringraziando per l’attenzione, resto in attesa di un cortese riscontro.	Si rimanda alla risposta al quesito nr. 17.
32. Dichiarazione DNSH Con specifico riferimento al rilascio della dichiarazione sul rispetto del principio DNSH, l’Avviso - alla lettera h) paragrafo 4.4 (documentazione da allegare alla domanda) prevede che tale dichiarazione vada allegata “ove pertinente in ragione degli interventi candidati alle agevolazioni”. Si chiede di specificare quali sono i casi in cui il rilascio di tale dichiarazione sia necessario. Inoltre, si chiede di specificare che tipo di abilitazione debba avere il “tecnico abilitato” a controfirmare tale dichiarazione. Come ultimo punto nell’ “allegato g” presente nel bando pubblicato viene richiesto di “dichiarare” che il progetto di ricerca industriale/sviluppo sperimentale candidato alle agevolazioni di cui all’Avviso “Ripresa Sicilia Plus” sarà realizzato e – laddove selezionato per il finanziamento – gestito nel pieno rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo per l’ambiente” (DNSH) di cui all’art. 17 del Reg. UE 2020/852. Probabilmente è un refuso il riferimento a Ripresa Sicilia? E non è richiesta la firma di un tecnico abilitato?	Il rispetto del principio DNSH è richiesto ogni qual volta uno o più tra gli interventi di cui si compone il programma di investimenti candidato alle agevolazioni ricada in una o più delle fattispecie previste dal MEF nella Circolare n. 22/2024 recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”. A titolo di mera indicazione, sono assoggettati al predetto adempimento gli interventi che si sostanzino in una o più delle seguenti fattispecie, per ciascuna delle quali è prescritta la compilazione della corrispondente check-list: - Acquisto, leasing e noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche (Scheda 3); - Acquisto, leasing, noleggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario (Scheda 4); - Servizi informatici di hosting e cloud (Scheda 6); - Data center (Scheda 8). Per la compilazione delle check-list di cui alla Circolare MEF sopra richiamata è richiesta la sottoscrizione di un tecnico indipendente abilitato con competenze specifiche nelle tematiche oggetto di intervento, per le cui qualificazioni si rimanda a quanto già specificato in merito ai soggetti titolati alla compilazione delle diagnosi digitali (vedi risposta al quesito nr. 32).

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

	Quanto al richiamo fatto all’interno dell’Allegato G riferito a progetti di ricerca industriale/sviluppo sperimentale, si conferma che trattasi di un refuso che he lo stesso richiamo deve correttamente intendersi riferito ai programmi di innovazione digitale candidati alle agevolazioni di cui al presente Avviso.
33. Requisiti richiesti ai prestatori di servizi/fornitori La nostra impresa si occupa principalmente di sviluppo di siti web, e-commerce e software gestionali, in particolare rientrano nei servizi offerti i seguenti: - Siti web realizzati tramite uso di CRM (i.e. Wordpress, Shopify) - Siti vetrina - E-commerce - Siti di prenotazione - Automazioni realizzate tramite l’uso di software come n8n - AI agent - Chat bot In relazione a quanto sopra chiediamo se tali servizi possano rientrare nella categoria “tecnologie digitali evolute” di cui alla lettera e) del par. 3.4.1 dell’Avviso, per le quali non è richiesta l’attivazione di fornitori qualificati in possesso dei requisiti di cui al comma 4 dello stesso paragrafo 3.4.	I servizi prospettati nel quesito sembrano ricadere nella fattispecie dello sviluppo di tecnologie digitali di base di cui alla lett. c) del par. 3.4.1 dell’Avviso, per le quali è richiesto che i relativi fornitori/prestatori di servizi ricadano in almeno una delle fattispecie di cui al comma 4 del medesimo par. 3.4. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto già riscontrato nelle risposte ai quesiti nrr. 9, 12, 17 e 22.
34. Triennio De minimis Relativamente all’esercizio finanziario in corso e ai due precedenti, si fa riferimento ai contributi pubblici percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 e dei precedenti regolamenti applicabili, per un importo complessivo eventualmente superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente. Si chiede pertanto di precisare quale sia il triennio da prendere in considerazione: - 2023, 2024 e 2025; oppure, in previsione dell’eventuale approvazione della domanda nel 2026: - 2024, 2025 e 2026.	Le recenti disposizioni introdotte dal Reg. UE n. 2831/2023 stabiliscono che ai fini della determinazione del triennio valido per la quantificazione del valore complessivo di agevolazioni in regime di de-minimis ordinario, il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile prendendo a riferimento la data di concessione del sostegno finanziario pubblico a titolo di de-minimis e da questa partire a ritroso fino a ricomprendere gli aiuti eventualmente concessi nei tre anni precedenti.
35. Chiarimento sulle tecnologie digitali evolute La nostra impresa si occupa principalmente di sviluppo di siti web, e-commerce e software gestionali. Vorremmo partecipare come fornitori di servizi nell’ambito del bando DIGIT IMPRESA 1.2.2. I servizi che offriamo sono i seguenti: – Siti web realizzati tramite uso di CRM (i.e. Wordpress, Shopify) – Siti vetrina – E-commerce – Siti di prenotazione – Automazioni realizzate tramite l’uso di software come n8n, AI agent, Chat bot A nostro avviso, i servizi che forniamo non rientrano nelle cosiddette “tecnologie digitali evolute”. Pertanto, si chiede se, visto che non siamo in possesso dei requisiti di cui al punto 4 dell’articolo 3 comma 4 spese ammissibili, i servizi citati di seguito rientrano nei cosiddetti “<i>programmi e servizi informatici funzionali all’introduzione di tecnologie digitali evolute</i>” che - come previsto dal punto 5 dell’articolo 3 comma 4 – sono considerate spese ammissibili?	I servizi richiamati nel quesito, nel quadro delle disposizioni di cui al par. 3.4.1 dell’Avviso risultano riconducibili in modo prevalente alle c.d. “tecnologie digitali di base” (fatta eccezione per eventuali funzionalità implementate mediante un utilizzo strutturato di sistemi di IA che andrebbero ricondotte alle c.d. “tecnologie digitali evolute” di cui alla lett. d) del medesimo paragrafo. Per quanto sopra, in coerenza con quanto disposto dal punto 4 del par. 3.4, sono abilitati a fornire i predetti servizi solo fornitori rientranti in una delle categorie definite al medesimo punto 4. Si rimanda alla lettura della FAQ 33 del 3/10/2025
36. Fornitori tecnologie digitali di base Il fornitore/prestatore di servizi di cui alla lettera a) del par. 3.4.1 dell’Avviso (diagnosi digitale ex-ante) può essere il medesimo fornitore/prestatore di servizi di cui alle lettere b), c), d) ed e) dello stesso paragrafo?	Il consulente incaricato del servizio di redazione della Diagnosi Digitale ex-ante deve risultare indipendente rispetto al soggetto proponente ed allo stesso tempo non può essere anche fornitore di altri servizi nell’ambito del medesimo progetto.
37. Compatibilità Azioni 112 e 122 È possibile per uno stesso soggetto proponente candidare contestualmente un medesimo programma di investimenti a valere sull’avviso di cui all’Azione 1.1.2 ed all’Azione 1.2.2?	Si premette che per regola generale, una stessa spesa non può essere agevolata più di una volta (c.d. “Divieto di doppio finanziamento”). Tanto premesso, gli avvisi di cui alle azioni 1.1.2 e 1.2.2 sono concepiti per operare in regime di complementarità e non di sovrapposizione, escludendo che uno stesso intervento possa essere candidato contestualmente alle agevolazioni di entrambe le misure di sostegno. Ciò non di meno, è possibile realizzare un programma di investimenti complesso ed articolato che combini al suo interno, in forma sinergica e complementare, specifici interventi finanziati nell’ambito dell’Azione 1.1.2 con altri interventi finanziati nell’ambito dell’Azione 1.2.2 a patto che tali

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

	interventi non siano sovrapponibili tra di loro e ricadano nelle specifiche fattispecie agevolabili rispettivamente ai sensi delle disposizioni dei predetti avvisi pubblici.Si rimanda alla FAQ n. 2 del 3 ottobre 2025
38. Requisiti per i fornitori di tecnologia Le disposizioni di cui al punto 4 del par. 3.1 dell’Avviso prevedono che le tecnologie e/o i servizi di cui alle lettere da a) a d) del punto 1 del medesimo articolo debbano essere acquisite esclusivamente da fornitori ricadenti all’interno di specifiche categorie. Con specifico riferimento alle start-up innovative si chiede di chiarire in quale momento debba essere accertata l’appartenenza del fornitore a tale categoria di imprese e se il possesso di tale requisito debba permanere per tutta la durata del progetto.	Il requisito di start-up innovativa prescritto dal fornitore/prestatore di servizi ricadenti nelle lettere da a) a d) del punto 1 del par. 3.4 deve essere accertato alla data della stipula del contratto di fornitura/prestazione di servizi. Non è richiesto che lo stesso requisito debba permanere durante la realizzazione della fornitura e/o del servizio.
39. Requisiti di ammissibilità del soggetto proponente L’Avviso prevede che le imprese richiedenti debbano essere costituite ed attive da almeno un anno. Si chiede di confermare se tale requisito si riferisca esclusivamente all’anzianità dell’impresa (ossia alla data di costituzione e di attività), consentendo quindi l’apertura della sede operativa in Sicilia anche successivamente, oppure se, viceversa, sia necessario che l’impresa disponga già da almeno un anno di una sede operativa attiva nel territorio regionale.	In conformità con quanto previsto dal par. 2.1.2 dell’Avviso <i>“Tutti i soggetti partecipanti devono risultare, a pena di inammissibilità delle rispettive domande di accesso alle agevolazioni, costituiti in forma di impresa ed attivi da almeno 12 mesi disponendo della propria sede legale o di almeno una unità locale attiva nel territorio regionale”.</i>
40. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni Si chiede di sapere quando e se è stata comunicata la modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.	L’indirizzo URL della piattaforma informatica con la quale sarà possibile presentare le domande di accesso alle agevolazioni verrà comunicato con Avviso sul sito del Dipartimento qualche giorno prima dell’apertura della Piattaforma.
41. Interventi ammissibili La presente per richiedere chiarimenti in merito ai fornitori di servizi specialistici di cui all’art. 3.4.4 dell’Avviso che, appunto, devono ricadere in una delle seguenti tipologie: - iscritti nell’elenco Innovation manager, elenco tenuto dal MIMIT giusto D.M. 7 maggio 2019; - professionisti iscritti all’albo nazionale degli esperti in innovazione tecnologica di cui al D.M. MIMIT del 31 agosto 2016; - Organismi di ricerca / incubatori certificati / Poli dell’innovazione / Digital Innovation Hub di cui al Piano Nazionale transizione 4.0; - Start-up innovative di cui al D.L. 18/10/2012; - PMI innovative di cui al D.L. n. 2/2015 Il quesito è articolato nei seguenti punti: - possono i suddetti fornitori qualificati avvalersi di collaboratori a partita IVA per l’erogazione dei servizi specialistici oppure saranno ammesse esclusivamente spese relative al personale dipendente degli stessi? - Nel caso siano ammessi esclusivamente i servizi erogati dal personale dipendente dei fornitori, è auspicabile che questo possieda esperienza verificabile da curriculum vitae? Sono previsti costi massimi in giornate/uomo per i servizi consulenziali? Se sì sulla base di quali caratteristiche verrà valutata la congruità di tali costi?	Ai fini della erogazione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a documentare le spese sostenute a titolo degli interventi ammissibili realizzati mediante acquisizione degli stessi da fornitori/prestatori di servizi in possesso dei requisiti di cui al punto 4 del par. 3.4 dell’Avviso (ove ciò sia richiesto in considerazione della tipologia di servizi resi). Ne consegue che le prestazioni rese dai predetti fornitori qualificati saranno documentate dai rispettivi titoli di spesa (es. fatture, notule). A tal fine, non rilevano le modalità attraverso cui il fornitore qualificato avrà espletato gli stessi servizi, se integralmente con personale proprio o mediante impiego di figure professionali esterne al proprio organico, in quanto lo stesso fornitore manterrà in ogni caso la responsabilità dei servizi resi. Ai fini della dimostrazione della sussistenza di idonee competenze e qualificazioni professionali da parte del personale impiegato dal fornitore per la realizzazione dei servizi/prestazioni ad esso affidati dal soggetto beneficiario, non è richiesta la produzione di alcun curriculum vitae. La sussistenza di idonee competenze e qualificazioni professionali è richiesta al soggetto fornitore e dovrà essere dimostrata in applicazione a quanto previsto dal comma 1 - lettera g) dell’art. 4.4 e dal comma 3 del medesimo articolo dell’Avviso così come modificati dal D.D.G.3125 del 12/11/2025 (art.1). Al fine di consentire all’Amministrazione regionale di valutare la congruità dei costi connessi con la realizzazione degli interventi candidati alle agevolazioni, si raccomanda ai soggetti proponenti di produrre preventivi analitici recanti l’esplicitazione della tipologia di figure professionali necessarie alle necessarie attività di progettazione e sviluppo, delle relative tariffe giornaliere e del numero di giornate di cui è previsto l’impiego per lo svolgimento delle relative mansioni connesse con la realizzazione delle prestazioni offerte.
42. Fornitori qualificati Le certificazioni CEPAS o ACCREDIA possono considerarsi sostitutive in luogo dell’iscrizione al MMIT come innovation manager? Posso registrare una nuova start-up per rientrare nel possesso dei requisiti?	Con la recente modifica dell’Avviso disposta con DDG 3125 del 12.11.2025 (art.1), l’Amministrazione regionale ha ampliato i requisiti prescritti al punto 4 del par. 3.4 per i fornitori qualificati includendo i professionisti in possesso di certificazioni ACCREDIA ai sensi della norma UNI 11814/2021. L’articolo 3.4 infatti prevede tra le categorie di fornitori anche figure professionali certificate ai sensi della norma UNI 11814/2021 da enti accreditati da ACCREDIA È in ogni caso possibile per un fornitore che intenda eseguire una fornitura di tecnologia e/o di servizi tecnologici rientranti nelle tipologie ammissibili ai sensi del presente Avviso assumere la qualifica di start-up innovativa, in modo che lo stesso requisito possa essere documentato al momento dell’affidamento del servizio al soggetto titolare dell’intervento agevolato. In tale evenienza, il fornitore dovrà rilasciare - all’atto della presentazione del proprio preventivo richiesto ai fini della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni – una DSAN in cui attesta di aver avviato l’iter per l’iscrizione della Sezione speciale del Registro delle Imprese dedicato alle start-up innovative.
43. Interventi ammissibili Posto che un Innovation Manager iscritto all'albo del MIMIT si occuperà della realizzazione della situazione Ex Ante e Post dell'azienda, realizzando relazione ed asseverazione dei lavori da fare e poi svolti.	

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

La mia ditta può erogare tutti i servizi digitali descritti sopra, non avendo requisiti specifici?	Per il ruolo indipendente dell’estensore della diagnosi digitale ex-ante ed ex post si rimanda a quanto specificato nel quesito nr. 2. Qualora i servizi di cui sia prevista l’implementazione ricadano nelle fattispecie di cui alle lettere da a) a d) del par. 3.4 dell’Avviso, gli stessi servizi dovranno essere resi da fornitori in possesso dei requisiti di cui al punto 4 del par. 3.4. come modificato dal D.D.G.3125 del 12/11/2025 (art.1)
44. Spese ammissibili Alla luce della prassi di mercato, secondo cui molti software e piattaforme sono ormai commercializzati esclusivamente in modalità “as-a-service” (con canone periodico, mensile o annuale, anziché con licenza perpetua), si chiede: Se i programmi informatici acquisiti con formula a canone periodico (mensile o annuale) siano considerati spesa ammissibile; Quale sia l’eventuale durata massima del canone ammissibile a finanziamento (es. annualità corrispondente alla durata del progetto, massimo 12 mesi, o altro termine); Quali documenti giustificativi debbano essere prodotti (es. contratto/licenza, fattura per annualità, ecc.).	L’Avviso non pone alcuna specifica preclusione in ordine all’ammissibilità delle spese aventi ad oggetto l’acquisizione di programmi informatici in modalità SAAS, ne consegue che tali spese, se previste nella diagnosi digitale ex-ante e se funzionali al conseguimento degli obiettivi di progetto, sono da considerarsi ammissibili. La durata massima dei canoni finanziabile dal progetto è di 36 mesi. Le spese relative ai predetti canoni dovranno essere documentate mediante esibizione di idonea documentazione che dimostri il diritto di utilizzo dello stesso software, la relativa durata ed il costo del canone di locazione conformemente ad un contratto/licenza di utilizzo, oltre alla produzione di evidenze del relativo pagamento (es. copie di cortesia delle fatture elettroniche, quietanze dei pagamenti effettuati a titolo delle stesse). Si specifica che i giustificativi di spesa, ai fini della relativa ammissibilità alle procedure di erogazione dei contributi di spettanza delle imprese, dovranno riportare gli estremi identificativi del progetto riportati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni (CUP/COR). Laddove ciò non fosse possibile, il beneficiario avrà cura di inserirne gli estremi all’interno della causale di pagamento degli stessi titoli di spesa. Pertanto, si raccomanda l’utilizzo del bonifico bancario quale modalità di pagamento, in quanto – a differenza di altre modalità di pagamento (es. POS, carta di credito) consente l’esplicitazione della casuale.
45. Spese ammissibili Si chiede se è possibile finanziarie l'acquisto di Pannelli pubblicitari a LED di dimensioni 3x6 metri, installati lungo le principali arterie stradali, uno strumento avanzato di comunicazione outdoor. Grazie a software di gestione in rete, i contenuti – pubblicitari o istituzionali – possono essere aggiornati e programmati in tempo reale da remoto, garantendo massima efficienza operativa e rapidità di intervento.	Gli interventi prospettati nel quesito e le relative spese non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Avviso in quanto non ricadono in alcuna delle fattispecie agevolabili di cui al par. 3.4 dell’Avviso.
46. Soggetti proponenti ammissibili Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) rientrano tra i beneficiari?	Gli Enti del Terzo Settore, ivi comprese le APS, non rientrano tra i soggetti ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Avviso. Sono considerate ammissibili le Fondazioni iscritte nell’elenco prefettizio. Si rimanda alla FAQ n. 3 del 3 ottobre 2025.
47. Interventi ammissibili L’acquisto di software “a scaffale” già pronti sul mercato rientrano nella definizione di cui alla lett. e) del par. 3.4.1 dell’Avviso? L’acquisto di macchinari e/o attrezzature con software preinstallato per funzioni di Manifattura 4.0 o 5.0 rientra tra le spese ammissibili di cui alla lett. e) del par. 3.4.1?	L’acquisto di software a catalogo che non richiedono specifiche personalizzazioni può ricadere nella fattispecie di cui alla lett. e) del par. 3.4.1 dell’Avviso, laddove lo stesso software risulti funzionale all’introduzione di una “tecnologia evoluta” come quelle riportate nella lett. d) dello stesso paragrafo. Le agevolazioni di cui al presente Avviso non sono fruibili per l’acquisto di macchinari e/o attrezzature in manifattura 4.0 o 5.0. Restano, tuttavia, finanziabili i sistemi ed i software e le tecnologie che rendono possibile l’interazione uomo-macchina con tali attrezzature a condizione che tali software e tecnologie ricadano tra le fattispecie ammissibili alle agevolazioni.
48. Attestazione della capacità finanziaria del soggetto proponente L’Avviso richiede ai beneficiari di dimostrare la disponibilità di risorse pari almeno al 30% del costo complessivo del progetto. Tale disponibilità deve risultare da attestazione bancaria, comprovante la presenza di somme liquide sufficienti o l’impegno della banca ad attivare una linea di credito per pari importo. L’Avviso prevede, inoltre, che, per la richiesta di anticipazione del contributo, il beneficiario presenti fidejussione bancaria o assicurativa conforme al modello allegato, rilasciata da istituti autorizzati. Si chiede di chiarire se, ai fini della corretta dimostrazione della capacità economico-finanziaria richiesta dall’Avviso, sia ammissibile utilizzare una fidejussione bancaria o assicurativa, conforme allo schema allegato all’Avviso e rilasciata da istituto autorizzato, in alternativa o ad integrazione dell’attestazione bancaria della disponibilità del 30% del costo complessivo del progetto.	Si premette che la dimostrazione della capacità finanziaria del soggetto proponente e la richiesta di una garanzia fidejussoria ai fini dell’eventuale ottenimento di un’anticipazione sulle agevolazioni di spettanza del soggetto beneficiario sono fattispecie funzionalmente e temporalmente distinte nell’ambito della procedura di attuazione dell’Avviso; pertanto, esse non possono e non debbono in alcun modo ritenersi sovrapponibili, in quanto rispondono ad esigenze amministrative diverse. In applicazione alle modifiche introdotte con il D.D.G. 3125 del 12/11/2025 - art. 2, il soggetto proponente può, in alternativa all’allegato C dell’Avviso, adottare i modelli allegato C-bis o allegato C-ter. Di sui al predetto articolo 2. E’ esclusa pertanto l’adozione di fidejussione bancaria o assicurativa a dimostrazione della capacità economico finanziaria.
49. Spese ammissibili Da quanto previsto all’interno dell’Avviso sembrerebbe di capire che gli Innovation Manager possono fatturare consulenza solo come professionisti e non come aziende. Si chiede un ulteriore parere poiché innanzi tutto l’elenco è denominato “Elenco dei Manager qualificati e delle Società di consulenza”.	L’Avviso non preclude l’ammissibilità delle spese relative a prestazioni e/o servizi resi e fatturati da società di consulenza iscritte nell’Elenco dei Manager qualificati, anche laddove tali prestazioni avessero ad oggetto l’elaborazione della diagnosi digitale.
50. Soglie dimensionali dei progetti ammissibili Le soglie dimensionali di cui al par. 3.2 dell’Avviso debbono intendersi comprensive dell’IVA?	

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

Il progetto può superare le soglie dimensionali previste dal par. 3.2.1?	Le soglie dimensionali di cui al par. 3.2 dell’Avviso includono anche l’IVA solo laddove la stessa non risulti effettivamente recuperabile dall’impresa in ragione del regime fiscale di appartenenza. Nel caso in cui l’IVA venga recuperata essa non costituisce spesa ammissibile. È consentita la possibilità di candidare alle agevolazioni programmi di investimento il cui costo complessivo ecceda le soglie dimensionali di cui al par. 3.2.1 dell’Avviso, ma resta inteso che il costo eccedente le predette soglie non è agevolabile e resta, pertanto, a carico del soggetto proponente che sarà tenuto alla relativa realizzazione con risorse proprie. Non sono ammissibili gli interventi che nel loro insieme non risultino organici e funzionali e comunque in grado di traguardare gli obiettivi di innovazione previsti all’interno della diagnosi digitale ex-ante.
51. Spese ammissibili È consentito l’acquisto di attrezzature e/o software il cui utilizzo sia previsto all’interno di un’unità produttiva del soggetto proponente localizzata al di fuori del territorio regionale?	Oggetto dell’intervento agevolabile dev’essere l’unità produttiva localizzata nel territorio della Regione Siciliana. Pertanto, ai fini dell’ammissibilità della proposta progettuale gli investimenti materiali ed immateriali devono interessare unità locali localizzate nel territorio regionale.
52. Spese Ammissibili Le prestazioni rese da periti informatici nell’ambito delle categorie di interventi ammissibili di cui al par. 3.4 dell’Avviso sono ammissibili alle agevolazioni?	Con le modifiche introdotte all’art. 3.4 dell’Avviso, con DDG 3125 del 12/11/25 - art. 1 - i periti informatici iscritti all’albo rientrano tra le categorie di fornitori qualificati.
53. Spese ammissibili Relativamente al punto del bando “3.4 Spese ammissibili punto b” vorrei sapere se la produzione di contenuti audiovisivi (sviluppati da studi e fornitori terzi) con tecnologie innovative, capaci di aumentare la competitività dell’azienda nel mercato di riferimento (music business e entertainment), può essere considerata una spesa ammissibile. In particolare, ci si riferisce a spese per: - Registrazioni fonografiche in studi di registrazione in alta qualità (tecnologia Lossless /certificazione ADM) e con la tecnologia di Audio Spaziale Dolby Atmos (l’audio High res più innovativo a livello tecnologico attualmente in commercio). - Creazione di audiovisivi in animazione 3D - Video musicali immersivi e/o in computer grafica La consulenza di una società di I.A. è spesa ammissibile?	Le spese prospettate all’interno del quesito, se non associate alla realizzazione di interventi di cui alle tipologie di cui al par. 3.4 dell’Avviso, non sono ammissibili alle agevolazioni. Le spese relative all’impiego di software e/o funzionalità informatiche che prevedano l’impiego di tecnologie di computer grafica e/o di sistemi di intelligenza artificiale sono ammissibili se contribuiscono in modo stabile e duraturo all’innovazione in chiave digitale dell’attività economica svolta dal soggetto proponente. Non rientrano in tale definizione gli utilizzi estemporanei delle suddette tecnologie e/o gli impieghi delle stesse per realizzazioni su commessa.
54. Spese ammissibili Relativamente al punto del bando “3.4 Spese ammissibili punto c” se con “acquisizione/sviluppo e implementazione” relativamente all’e-commerce si considera ammissibile solamente la creazione di una piattaforma (quindi la progettazione e realizzazione da parte dell’agenzia web di un sito con e-commerce) o se con “sviluppo” si può considerare anche la realizzazione dei prodotti destinati all’e-commerce attraverso la tecnologia della piattaforma.	Sono considerati ammissibili alle agevolazioni anche le spese connesse con la realizzazione di interventi di sviluppo di piattaforme di e-commerce esistenti, a condizione che lo sviluppo in questione preveda l’implementazione di nuove funzionalità e che gli stessi interventi siano previsti all’interno della diagnosi digitale ex-ante.
55. Innovation manager Si fa rilevare una difformità di requisito per la figura dell’innovation manager tra quanto richiesto al comma 4 del par. 3.4 e quanto riportato nell’all. e) Diagnosi digitale dove tra i soggetti qualificati vi sono anche gli innovation manager in possesso di UNI 11814	La discrasia è stata sanata dal decreto 3125 del 12/11/2025, di modifica del paragrafo 3.4 , che all’articolo 1 include tra le categorie di fornitori qualificati anche figure professionali certificate ai sensi della norma UNI 11814/2021
56. Modalità di compilazione Allegato F Formulario Si chiede di specificare se i box contenenti le istruzioni per la compilazione delle singole sezioni del formulario (quelli al cui interno sono indicati il numero massimo di battute consentito, il carattere e l’interlinea) sono da intendersi riferiti a ciascun sottoparagrafo della sezione o alla sezione nel suo insieme.	I box contenenti le istruzioni per la compilazione delle diverse sezioni del formulario debbono intendersi riferiti, a seconda del loro posizionamento all’interno dei vari paragrafi, o all’intera sezione o a parte di esse. Le istruzioni previste al loro interno, pertanto, debbono applicarsi ai contenuti della sezione posti al di sopra dei relativi box. Eventuali richiami impropri a paragrafi e sezioni debbono intendersi meri refusi dovuti alla revisione dei documenti.
57. Calcolo indicatore ordinatore Nel caso di un gruppo di imprese in cui una delle aziende (supponiamo la controllante) intende presentare istanza si richiede se ai fini del calcolo del MOL occorrerà prendere in considerazione il bilancio civilistico della singola azienda o il bilancio consolidato.	Anche nel caso di imprese appartenenti ad un gruppo che redige bilancio consolidato, i dati da prendere a riferimento per il calcolo dell’indicatore ordinatore di cui al par. 4.1.2 dell’Avviso sono quelli contenuti nel bilancio di esercizio del soggetto proponente.
58. Compilazione Campi Allegato D L’Allegato D “Informativa sul trattamento dei dati personali” presenta alcuni campi in bianco. Si chiede quali dati e contenuti debbano essere riportati al suo interno	L’articolo 3 del D.D.G.3125 del 12/1/2025 sostituisce l’allegato D “trattamento dati personali”.
59. Diagnosi digitale	

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

Si chiede di chiarire se il medesimo soggetto possa redigere la Diagnosi Digitale e al contempo erogare altri servizi	Il consulente incaricato del servizio di redazione della Diagnosi Digitale ex-ante deve risultare indipendente rispetto al soggetto proponente ed allo stesso tempo non può essere anche fornitore di altri servizi nell’ambito del medesimo progetto.
60. Soggetti ammissibili Si chiede di confermare se tra i soggetti ammissibili alle agevolazioni dell’Avviso rientrino anche i titolari di ditte individuali.	Sì. Si rimanda alla lettura della FAQ n. 13 del 3 ottobre 2025
61. Istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni Si chiede conferma che la graduatoria finale dei beneficiari manterrà l'ordine dettato dal criterio ordinatore previsto al paragrafo 4.1 MOL / Costo totale dell'investimento, e non in base al punteggio derivante dai 3 criteri di valutazione previsti al paragrafo 4.5.	In conformità con quanto previsto dal par. 4.1.1, <i>“Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse <u>sulla base di una procedura valutativa a sportello ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm. ii.”.</u></i> In applicazione con quanto previsto dall’articolo 1 del DDG 3125 del 12/11/2025, i commi 1, 2 e 5 dell’articolo 4.1 dell’Avviso sono modificati come segue: comma 1 <i>“le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123 e ss.mm.ii nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione”.</i> Comma 2 <i>“le domande di accesso alle agevolazioni validamente presentate nello stesso giorno – o comunque entro il raggiungimento della dotazione finanziaria stanziata incrementata del 50% (qualora dovesse esaurirsi nel primo giorno di apertura della piattaforma) – sono considerate come pervenute nello stesso istante ed inserite in appositi elenchi. Per ogni giorno di apertura della piattaforma (.....) sarà predisposto apposito elenco contenente le domande pervenute in ordine cronologico. Le domande saranno poi ordinate in ordine decrescente sulla base del valore attribuito all’indicatore (c.d. “criterio ordinatore”)(.....)</i> Comma 5 <i>Si procederà alla verifica di ricevibilità e di ammissibilità nonché alla fase di valutazione sulle domande presentate secondo l’ordine cronologico risultante dagli elenchi giornalieri successivamente ordinato in base al valore dell’indicatore ordinatore di cui al precedente comma 2. Le domande che avranno conseguito validamente il punteggio ai fini della valutazione saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili dal presente avviso. Il termine di chiusura dello sportello sulla piattaforma per la presentazione delle istanze potrà essere prorogato con apposito provvedimento. Lo sportello sarà chiuso anticipatamente nel caso in cui pervengano un numero di domande la cui richiesta complessiva di agevolazione superi la dotazione finanziaria dell’Avviso incrementata del 50%. Le domande pervenute oltre il termine di raggiungimento della dotazione finanziaria stanziata incrementata del 50% non saranno prese in considerazione ancorchè presentate prima della pubblicazione del decreto di chiusura anticipata della piattaforma.</i> Per maggiori dettagli si rimanda alla risposta al quesito nr. 19.
62. Preventivi Si chiede se occorra presentare in allegato alla "Domanda di ammissione alle agevolazioni" un solo preventivo redatto da un soggetto fornitore qualificato, o se vale la regola di presentazione di 3 preventivi per ciascuna spesa ammissibile.	L’Avviso non prevede la presentazione di 3 preventivi. Ai fini della dimostrazione della congruità delle spese di cui si compone il programma di investimenti candidato alle agevolazioni, il soggetto proponente è tenuto a produrre almeno un preventivo di spesa per ciascun intervento di cui sia prevista la realizzazione (risposta alla FAQ 77). Al fine di consentire all’Amministrazione regionale di valutare la congruità dei costi connessi con la realizzazione degli interventi candidati alle agevolazioni, si raccomanda ai soggetti proponenti di produrre preventivi analitici recanti l’esplicitazione della tipologia di figure professionali necessarie alle necessarie attività di progettazione e sviluppo, delle relative tariffe giornaliere e del numero di giornate di cui è previsto l’impiego per lo svolgimento delle relative mansioni connesse con la realizzazione delle prestazioni offerte. (cfr. FAQ 41).
63. Spese connesse con l’elaborazione della diagnosi digitale In riferimento al bando 1.2.2 Digit Impresa vi chiedo in qualità di Innovation Manager in qualità di persona fisica iscritto all'albo con DM 7 maggio 2019, sono nella condizione di fatturare con una società srl in cui sono socio unico	L’Avviso non preclude l’ammissibilità delle spese relative a prestazioni e/o servizi resi e fatturati da società di consulenza iscritte nell’Elenco dei Manager qualificati, anche laddove tali prestazioni avessero ad oggetto l’elaborazione della diagnosi digitale, a condizione che quest’ultima venga sottoscritta da un dipendente della stessa società di consulenza in possesso del titolo di Innovation Manager.
64. Interventi ammissibili In merito all'art 3.4 comma 1, lettera d, si chiede se l'acquisto e l'implementazione di un software di domotica per la gestione delle camere per il check-in ed il check-out sia è rientrante all'interno delle spese ammissibili suddette.	Sì, purché la voce di spesa sia prevista nella relazione di diagnosi digitale e la fornitura venga erogata da soggetti fornitori di cui al par. 3.4 dell’Avviso.
65. Divieto di interessenza	In coerenza con quanto previsto dal par. 3.4.6 dell’Avviso: <i>“Non sono considerate ammissibili le spese effettuate e/o fatturate al percettore delle agevolazioni da operatori economici che intrattengano con esso rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile o che</i>

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

Si richiede se una società che vuole presentare un progetto a valere sul bando digit misura 1.2.2 può acquistare servizi (di cui alla lettera d) da una start-up innovativa il cui amministratore risulta “cugino” (pertanto parente entro il terzo grado) dell’amministratore della Società che partecipa al bando.	<i>abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il beneficiario o ancora altri elementi di collegamento tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità o parentela) o le spese che siano effettuate e/o fatturate al percettore delle agevolazioni da soci (persone fisiche o giuridiche) e/o amministratori e/o personale dipendente dello stesso percettore delle agevolazioni”.</i> Pertanto, non sono ammissibili le spese relative ad acquisti e/o servizi resi da parenti ed affini entro il secondo grado.
66. Requisiti di ammissibilità del soggetto proponente Il soggetto proponente è un’impresa interamente partecipata da un’altra società, la quale è a sua volta a capitale pubblico e controllata al 100% da un ente locale. Desidererei comprendere se, alla luce di tale struttura societaria, l'impresa possa considerarsi ammissibile a presentare domanda di agevolazione ai sensi dell’avviso in oggetto.	Laddove in capo al soggetto proponente sussistano tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso, lo stesso soggetto può legittimamente presentare domanda di accesso alle agevolazioni. Non sussiste, infatti, alcuna preclusione in ordine al fatto che la compagine sociale del soggetto proponente sia partecipata direttamente o indirettamente da un soggetto pubblico. Resta, tuttavia, esclusa la possibilità di accedere alle agevolazioni di cui all’Avviso, qualora il soggetto proponente si qualifichi quale società in-house ed operi esclusivamente al servizio della pubblica amministrazione che esercita su di esso il c.d. “controllo analogo”.
67. Completamento dei programmi di investimento Qualora la realizzazione del programma di investimenti candidato alle agevolazioni richieda una tempistica inferiore a 12 mesi per il relativo completamento è necessario attendere comunque 12 mesi prima di presentare domanda di erogazione delle agevolazioni?	Per le modalità di erogazione delle agevolazioni si rimanda a quanto espressamente previsto dal par. 7 dell’Avviso.
68. Spese ammissibili Si chiede di chiarire se l’acquisto di un distributore automatico per la vendita di tabacchi, ricariche telefoniche e altro, dotato di sistemi digitali avanzati (pagamenti elettronici, gestione remota, monitoraggio tramite software, connessione dati, ecc.) rientri tra le spese ammissibili.	Gli interventi prospettati nel quesito e le relative spese non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Avviso in quanto non ricadono in alcuna delle fattispecie agevolabili di cui al par. 3.4 dell’Avviso.
69. Attestazione capacità Finanziaria Si chiedono chiarimenti in merito "all'allegato C - Attestazione capacità finanziaria ", il Modello deve essere allegato alla pratica al momento della presentazione o successivamente dopo aver saputo l'esito?	L’all. C va presentato congiuntamente alla domanda di accesso alle agevolazioni. Si segnala inoltre che con D.D.G. 3125 del 12/11/2025, che introduce modifiche all’Avviso, sono stati adottati gli allegati C-bis e C-ter in alternativa all’allegato C.
70. Modelli editabili Dove è possibile reperire i template in formato word degli allegati E e F necessari alla presentazione della domanda. Essi sono riportati all’interno del Pdf ma non essendo un documento editabile non è possibile sfruttarli per la compilazione.	I modelli editabili sono consultabili e scaricabili dall’home page del Dipartimento Attività produttive alla sezione notizie del 13/11/2025.
71. Spese ammissibili Si chiede di chiarire se siano ammissibili spese accessorie all’installazione di tecnologie digitali (es. installazione, formazione, assistenza, garanzia, canone di aggiornamento periodico, et simila), oltre all’acquisto di totem e schermi digitali, colonnine e lettori di self accreditation, ledwall, pc e programmi d’uso.	Le spese di cui al quesito sono ammissibili se connesse con l’implementazione di tecnologie e/o servizi ricadenti nelle fattispecie ammissibili di cui al par. 3.4 dell’Avviso. Al fine di documentare la relazione di accessorietà nei confronti degli interventi ammissibili espressamente previsti dall’Avviso, si raccomanda ai soggetti proponenti di portare le predette spese connesse a maggiorazione del costo delle tecnologie e/o dei servizi ammissibili cui esse si riferiscono, mediante fatturazione delle stesse spese accessorie all’interno dei medesimi titoli di spesa associati agli interventi principali.
72. Spese Ammissibili I software CAD e i software BIM possono essere considerati spese ammissibili?	Sì, a condizione che gli stessi software siano funzionali all’attività economica svolta dal soggetto proponente e non associati all’implementazione estemporanea di un’attività su commessa.
73. Termini erogazione contributo In relazione alla procedura di rendicontazione a SAL o in un'unica soluzione finale si richiede quanti giorni dopo l'invio della rendicontazione è prevista l'erogazione del contributo richiesto.	In conformità con le disposizioni previste dal Reg. UE n. 2021/1060, l’Amministrazione regionale è tenuta ad erogare le agevolazioni di spettanza del soggetto beneficiario entro 80 giorni dalla data di valida presentazione della documentazione richiesta ai fini della presentazione della domanda di rimborso.
74. Fornitori/prestatori di servizi ammissibili Gli Innovation Manager iscritti nell’elenco MIMIT ai sensi del D.M. 07/05/2019 nell’AREA “Ammodernamento degli assetti gestionali ed organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali”, possono essere considerati fornitori qualificati ai fini della redazione della Diagnosi Digitale ex ante ed ex post?	Ai fini della redazione della diagnosi Digitale l’Avviso non prevede specifici distinguo in seno alla categoria degli Innovation Manager iscritti nell’elenco del MIMIT di cui al D.M. 7/05/2019, resta in ogni caso raccomandabile avvalersi di una figura professionale dotata di idonee competenze specialistiche per una efficace predisposizione della diagnosi digitale in coerenza con i reali fabbisogni di digitalizzazione espressi dal soggetto proponente.
75. Attestazione bancaria Lo schema di attestazione bancaria riporta un protocollo che non è chiaro se sia un protocollo della banca o un protocollo restituito dalla piattaforma informatica della Regione. Tra l’altro si fa notare che a titolo di esempio, le lettere indicate nel bando 1.1.2 o nella 1.1.1° non riportano tale dato, Si chiede un chiarimento	Il numero si riferisce all’eventuale protocollo o numero identificativo della procedura rilasciato dalla banca.

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

76. Attestazione capacità finanziaria In riferimento all'azione in oggetto, si chiede se sono ammissibili le attestazioni di capacità finanziarie rilasciate oltre che da Istituti bancari come indicato nel bando, anche da intermediari finanziari, da Consorzi Fidi iscritti ex 106 TUB, grazie e buona giornata.	L’attestazione della capacità finanziaria di cui all’Allegato C dell’Avviso potrà essere rilasciata esclusivamente da un istituto di credito e non da intermediari finanziari come i consorzi fidi. Restano valide le altre forme di attestazione introdotte dal DDG n. 3125 del 12.11.2025.
77. Congruità delle spese Al punto 4.4, lettera g) la locuzione “idonei” preventivi senza l’indicazione di un quantitativo obbligatorio, parrebbe indicare che i preventivi da allegare alla documentazione prevista dal bando Misura 1.2.2 siano 1 (uno) per ogni tipologia di spesa indicata al punto 3.4.1, lettere da a) ad e), quindi al massimo 5 (cinque). È corretto tale interpretazione?	Ai fini della dimostrazione della congruità delle spese di cui si compone il programma di investimenti candidato alle agevolazioni, il soggetto proponente è tenuto a produrre almeno un preventivo di spesa per ciascun intervento di cui sia prevista la realizzazione. Al fine di consentire all’Amministrazione regionale di valutare la congruità dei costi connessi con la realizzazione degli interventi candidati alle agevolazioni, si raccomanda ai soggetti proponenti di produrre preventivi analitici recanti l’esplicitazione della tipologia di figure professionali necessarie alle necessarie attività di progettazione e sviluppo, delle relative tariffe giornaliere e del numero di giornate di cui è previsto l’impiego per lo svolgimento delle relative mansioni connesse con la realizzazione delle prestazioni offerte. (cfr. FAQ 41).
78. Diagnosi digitale ex-ante / ex-post E' possibile far redigere la diagnosi digitale ex-ante a un soggetto abilitato e quella ex-post a altro soggetto, sempre abilitato?	L’avviso non preclude tale possibilità a condizione che il soggetto rientri in una delle categorie di fornitori qualificati di cui al paragrafo 3.4 come modificato con D.D.G. 3125 del 12/11/2025
79. Spese ammissibili I fornitori delle spese ammissibili devono essere nazionali o possono anche essere UE o extra UE? Nel caso in cui sia affermativa la domanda di cui al punto 1) è necessario compilare le schede DNSH?	L’Avviso non pone preclusioni in proposito; resta inteso che nel caso di fornitore estero, il soggetto proponente dovrà produrre idonea documentazione attestante la sussistenza sul fornitore di requisiti analoghi a quelli previsti dal punto 4 del par. 3.4 dell’Avviso. Anche nel caso di fornitore e/o prestatore di servizi estero, il soggetto proponente è tenuto al rispetto del principio generale del DNSH
80. Diagnosi digitale ex-ante Il facsimile della diagnosi digitale contenuto nella DDG 2175 non contiene una sezione per voci di costo ammissibili di cui alla lett. e). Tuttavia, la descrizione della voce di costo e) figura alla lettera d). Verranno rettificati i modelli?	Ai fini della predisposizione della diagnosi digitale ex-ante, il soggetto estensore potrà integrare i campi della Sezione 2 con l’aggiunta di tutte le tipologie di interventi ammissibili previste dal par. 3.4 dell’Avviso senza che ciò comporti per l’Amministrazione regionale la necessità di modificare lo schema di diagnosi accluso all’Avviso.
81. Spese ammissibili Un fornitore qualificato di servizi (dalla lett. A alla D del p.to 4 del par. 3.4 dell’Avviso) può offrire sia tecnologie digitali evolute (p.to D) che servizi rientranti nelle altre fattispecie ammissibili?	Sì. Lo stesso fornitore/prestatore di servizi, tuttavia, non può contestualmente assolvere al ruolo di estensore della diagnosi digitale ex-ante / ex-post e risultare fornitore / prestatore di servizi di una delle altre tipologie di tecnologie / servizi ammissibili.
82. Diagnosi digitale ex-ante / ex-post Si chiede di chiarire se la diagnosi digitale ex-ante ed ex-post si cui al par. 3.4, n. 1, lett. a), può essere certificata da qualsiasi Start-up innovativa di cui al D.L. 18/10/2012 (come indicato nel par. 3.4, n. 4), anche con Codice ATECO differente rispetto a quello dell'impresa richiedente, e anche se all'interno della Start-up innovativa non è presente l'Innovation manager;	E’ auspicabile che la diagnosi digitale venga elaborata da un soggetto con adeguate competenze tecniche nello specifico settore di operatività del soggetto proponente. Nel caso in cui la diagnosi digitale fosse elaborata da una start-up innovativa, la stessa dovrà essere sottoscritta dal relativo legale rappresentante.
83. Fornitori / prestatori di servizio qualificati Una PMI innovativa può essere fornitore di più imprese? E un innovation manager può redigere la diagnosi digitale per più di una impresa proponente?	L’Avviso non prevede alcuna preclusione per entrambi i casi.
84. Presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni Se la domanda viene presentata verso la fine della finestra temporale, ad esempio il 26 o 27 novembre, c’è il rischio che non venga presa in considerazione per esaurimento fondi? Oppure tutte le domande vengono raccolte fino alla chiusura dello sportello, valutate in seguito e ordinate in base al punteggio MOL, escludendo poi le aziende con punteggi più bassi?	Si rimanda alla lettura delle FAQ n. 19 e 61.
85. Spese ammissibili I sistemi di videosorveglianza, se integrati in un progetto di digitalizzazione con altri software e hardware, possono essere finanziati come elemento aggiuntivo per il monitoraggio a distanza dell’azienda?	I sistemi di videosorveglianza non rientrano nelle fattispecie di interventi ammissibili alle agevolazioni dell’Avviso.
86. Descrizione del programma di investimenti Nella descrizione del gruppo di lavoro che utilizzerà le innovazioni, è necessario/obbligatorio inserire i dati personali (nome, cognome) e allegare i curriculum con competenze ed esperienze del personale?	L’Avviso non richiede la produzione di dati personali e/o dei curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro incaricato del processo di realizzazione del programma di investimenti agevolato. Pertanto, il soggetto proponente avrà cura di descrivere nella sezione D.2 del formulario di progetto la composizione del gruppo di lavoro e le competenze professionali specifiche dei rispettivi componenti.
87. Allegato G – DNSH	

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

Si chiede di chiarire se l'allegato G - rilascio della dichiarazione sul rispetto del principio DNSH possa essere controfirmato dallo stesso professionista che si occupa di redigere la diagnosi digitale (ad esempio lo stesso innovation manager)?	Si, purché oltre alla qualifica di Innovation manager, sia in possesso di abilitazione/i professionale/i che lo abilitano a rilasciare la dichiarazione di asseverazione. Si rimanda alla risposta alla FAQ 11 e, per completezza alla FAQ 32 pubblicate il 3 ottobre 2025
88. Attestazione punteggio criterio ordinatore Considerato che, ai fini della redazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (“Allegato B – DSAN dati contabili per criterio ordinatore”) è necessario riportare il numero di protocollo del progetto presentato, si chiede di chiarire come è possibile ottenere il numero di protocollo prima dell’apertura dello sportello, prevista per il 13 novembre 2025, in modo da consentire la predisposizione e la sottoscrizione tempestiva della documentazione richiesta. In particolare, si richiede di chiarire: Se il protocollo venga assegnato al momento del caricamento della domanda sulla piattaforma o solo dopo la trasmissione definitiva; Se sia possibile salvare una bozza di domanda per ottenere un numero identificativo provvisorio da utilizzare nelle attestazioni; Se, in alternativa, sia ammesso indicare “protocollo in corso di assegnazione” o altra dicitura equivalente nelle dichiarazioni sostitutive, con successivo aggiornamento del numero dopo la protocollazione.	Non è necessario riportare all’interno della DSAN di cui all’Allegato B il numero di protocollo associato alla domanda di accesso alle agevolazioni.
89. Descrizione del gruppo di lavoro del soggetto proponente Si richiede di specificare chi si intende per figure professionali? Sono i soggetti interni all'azienda impattati dagli investimenti (es. responsabile amministrativo se l'investimento è un ERP)? Oppure vanno inclusi anche i fornitori, i consulenti ed eventuali Innovation Manager?	I componenti del gruppo di lavoro cui si fa riferimento nella sezione D.2 del Formulario di progetto sono le figure professionali del soggetto proponente direttamente coinvolti nel processo di realizzazione del programma di investimenti. Le stesse figure professionali operano in affiancamento con i fornitori esterni di cui è previsto l’impiego per l’attuazione degli interventi ammissibili.
90. Modalità di compilazione del formulario di progetto Con specifico riguardo a quanto viene chiesto nella documentazione del bando, nell'allegato F al punto H.4 "Analisi per indici ", viene richiesto il ROI complessivo oppure solamente il ROI che riguarda l'investimento per cui è stata presentata la domanda?	Il valore del ROI da riportare all’interno della Sezione H.4 del formulario di progetto deve essere calcolato avendo a riferimento la situazione economica e patrimoniale del soggetto proponente nel suo complesso.
91. Dimensione d’impresa Ai fini della partecipazione all’Avviso si chiede se: una MPMI CONTROLLATA DA UNA holding con fatturato consolidato di 27 milioni di euri debba presentare domanda come: impresa singola oppure, beneficiando del fatturato consolidato della holding, come impresa di medie dimensioni.	Un soggetto proponente che si trovi in una situazione di controllo secondo quanto previsto dall’art. 2359 del Codice civile, ai fini della determinazione della relativa dimensione d’impresa, si porta in dote i parametri di ULA, volume d’affari ed attivo patrimoniale della società controllante, ai quali dovranno aggiungersi quelli del soggetto proponente controllato.
92. Visura de-minimis e impresa unica Ai fini della capienza de minimis si chiede, nel caso di presentazione istanza da parte di una impresa controllante che detiene il 100% di una società controllata, se verrà considerato anche l’ammontare dei contributi de minimis percepiti dall’impresa controllata	Le disposizioni di cui all’art. 3, comma 2 del Reg. UE n. 2023/2831 impongono che il cumulo di agevolazioni in regime di <i>de-minimis</i> nel triennio (300.000€) debba essere verificato avendo a riferimento la c.d. “impresa unica” come definita all’art. 2, comma 2 del medesimo regolamento. Pertanto, nel caso in cui il soggetto proponente fosse controllato da altra entità giuridica, ai fini dell’accertamento del rispetto del predetto massimale dovranno essere considerate anche le eventuali quote di aiuti in regime di de-minimis concesse al soggetto controllante.
93. Possibilità di partecipare all’avviso sia come beneficiari che come prestatore di servizi per altre imprese Un’impresa che presenta una propria proposta progettuale in qualità di beneficiario (proponente e destinatario delle agevolazioni) intende, nello stesso Avviso, fornire specifici servizi a un’altra impresa beneficiaria, assumendo contestualmente il ruolo di fornitore terzo.	La circostanza che un operatore economico sia allo stesso tempo soggetto proponente di un programma di investimenti candidato alle agevolazioni di e fornitore di tecnologia a favore di altro operatore economico richiedente agevolazioni non è preclusa da alcuna disposizione previste dall’Avviso.
94. Soggetto che provvede alla fatturazione della prestazione Si chiede se le Diagnosi Digitali possano essere fatturate direttamente dalla nostra azienda, in qualità di startup innovativa, oppure possano essere fatturate esclusivamente dal nostro dipendente Innovation Manager che le realizza.	La fatturazione del servizio è a carico del soggetto in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’Avviso che ha redatto il/i preventivo/i di spesa per la diagnosi digitale. Pertanto, se il fornitore qualificato a cui il soggetto proponente ha affidato l’incarico per la stesura della diagnosi è la Start-up, la fattura dovrà essere emessa dalla predetta società. Si ricorda, in ogni caso, che l’estensore della diagnosi digitale deve essere in una condizione di terzietà nei confronti del soggetto proponente il programma di investimenti, non sussistendo con quest’ultimo alcuna condizione di potenziale conflitto di interessi.
95. Chiarimenti in merito alla Faq n. 27 e quanto previsto al paragrafo 3.14 dell’avviso Si chiede conferma se la diagnosi digitale ex ante possa essere predisposta e firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente, come indicato nel bando, oppure se debba obbligatoriamente essere redatta da un soggetto indipendente dotato delle competenze richieste.	Si conferma quanto riportato nella FAQ n. 27

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

96. Requisiti di partecipazione Associazione dotata di personalità giuridica senza finalità di lucro Si chiede se un’Associazione che si configura come Piccola Impresa, che approva e deposita annualmente il proprio bilancio di esercizio, che non è iscritto al Registro delle imprese e che non è iscritta nell'elenco della Prefettura delle associazioni o fondazioni riconosciute.	L’associazione in questione non rientra nelle fattispecie di soggetti ammissibili di cui all’art. 2 paragrafo 2.2
97. Rinuncia al contributo Nel caso in cui un’azienda dopo aver presentato la domanda di ammissione, aver ricevuto la comunicazione di ammissione al contributo, non effettua l’investimento previsto, è tenuta alla sola restituzione delle erogazioni parziali ricevute maggiorate degli interessi a norma di legge oppure sono previste penali e sanzioni?	E’ prevista la sola restituzione delle erogazioni parziali ricevute maggiorate degli interessi a norma di legge coma da paragrafo 5.5 comma 2
98. Richiesta corretta qualificazione di una spesa Per la fornitura di Firewall e servizi annessi ai Server funzionali all’introduzione di analisi dati con Intelligenza artificiali, si ricade alla lettera e) del par. 3.4, comma 1, e quindi non è necessario rientrare tra i fornitori qualificati riportati nel comma 4?	Il paragrafo 3.4 punto 5, lettera e) prevede tra le spese ammissibili “attrezzature tecnologiche e programmi e servizi informatici funzionali all’introduzione di tecnologie digitali evolute” (tecnologie abilitanti della strategia regionale S3). Se i firewall e i servizi previsti per i server sono funzionali all’introduzione di Intelligenza artificiale (tecnologie digitali evolute della strategia regionale S3), la spesa rientra nella lettera e) a condizione che sia prevista nella Diagnosi Digitale ex ante e sia coerente con il Programma.
99. Partecipazione di uno studio associato Si desidera sapere se uno studio associato possa essere considerato tra i soggetti ammissibili a presentare domanda di agevolazione.	Gli studi associati non rientrano nella fattispecie previste dall’avviso, a meno che gli stessi risultino iscritti nel Registro delle imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo (REA)
100. Riconoscimento operatore qualificato Si chiede conferma se il CNR rientra a pieno titolo tra i “Fornitori Qualificati” richiamati all’art. 4.3 dell’Avviso (specificamente alla voce “Organismi di Ricerca”).	Il paragrafo 3.4 comma 4 e successive modifiche di cui al DDG 3125 del 12/11/2025 prevede tra i prestatori di servizi anche gli Organismi di Ricerca, pertanto, il soggetto proponente, per l’esecuzione delle attività di consulenza, potrà avvalersi di soggetti terzi in possesso di comprovata esperienza e competenza coerente con le attività progettuali, rientranti nelle categorie elencate all’art. 3.4, comma 4, come integrato con DDG 3125 del 12/11/2025 all’ art. 1. A tal fine, il proponente è tenuto a produrre la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione professionale o tecnica richiesti al fornitore”. Tale documentazione sarà oggetto di valutazione di merito ai fini dell’attribuzione del punteggio.
101. Attestazione capacità finanziaria Da quanto si evince dal bando il numero di protocollo sarà associato alla domanda nel momento in cui verrà generata sul portale. Questo implica che tale attestazione potrà essere sottoscritta dalla banca solo successivamente all’apertura dello sportello: questo rischia di inficiare il buon esito della domanda, dovendo sottostare ai tempi degli istituti di credito e delle loro procedure interne, per il rilascio dell’attestazione sottoscritta. E’ possibile inviare l’attestazione priva del protocollo senza incorrere nell’esclusione della domanda?	Si rimanda alla risposta della FAQ n. 75
102. Spese Diagnosi digitale Si chiede se le spese per le Diagnosi Digitali siano ammissibili e agevolabili dalla misura in oggetto; se il servizio di supporto alla presentazione della domanda (attività non oggetto di agevolazione), oltre al rilascio delle Diagnosi Digitali, rispetti i requisiti di indipendenza ed obiettività stabiliti nell’Avviso Pubblico.	Il paragrafo 3.4 al comma 1 lettera a) prevede consulenze specialistiche per la redazione della Diagnosi Digitale ex ante ed ex post il cui costo non può superare il 5% del costo totale ammissibile per il programma di investimenti, valutato come tale alla Regione Siciliana.
103. Soggetti che elaborano la Diagnosi Digitale Il punto 3.1.4 del bando prevede che la diagnosi digitale possa essere “elaborata da un soggetto indipendente dotato di idonee competenze e qualificazioni professionali di cui al paragrafo 3.4, punto 4, oppure essere predisposta autonomamente dal legale rappresentante dello stesso soggetto proponente.” La FAQ n. 27, invece, precisa che la diagnosi digitale debba essere elaborata da un soggetto indipendente e che il requisito di indipendenza non sia rispettato qualora la diagnosi sia redatta dal legale rappresentante dell’impresa “Il requisito di indipendenza si intende come non rispettato nel caso in cui la diagnosi digitale fosse redatta dal legale rappresentante del soggetto proponente.” Alla luce di tale difformità, si chiede cortesemente di confermare se la diagnosi digitale ex ante possa essere predisposta e firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente, come indicato nel bando, oppure se debba obbligatoriamente essere redatta da un soggetto indipendente dotato delle competenze richieste.	Vedi risposta alla FAQ n. 95
104. Richiesta informazioni chiedo gentilmente informazioni in merito alle tempistiche di apertura in piattaforma del bando Azione 1.2.2 “Sostegno per la digitalizzazione delle imprese e azioni di sistema per il digitale”. In particolare, chiedo quando saranno disponibili gli allegati in formato editabile.	Con il DDG 3125 del 12/11/2025 pubblicato sul sito del Dipartimento Attività Produttive il 13/11/2025 sono stati differiti i termini di apertura e chiusura della piattaforma dalle ore 12.00 del 02/12/2025 dalle ore 12.00 16/12/2025. Gli allegati scaricabili sono stati pubblicati in data 13/11/2025 e 18/11/2025 dello stesso sito.
105. Specifica documentazione attestante qualifica di Innovation Manager	

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

Sono un Innovation Manager iscritto all’elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ai sensi del D.M. 7 maggio 2019, istituito per l’iniziativa “Voucher per consulenza in innovazione”, nonché all’elenco tenuto da Unioncamere (che, tuttavia, non risulta espressamente citato nel presente bando). Il bando prevede che tra i prestatori di servizi ammissibili rientrino anche i soggetti iscritti al suddetto elenco ministeriale. Tuttavia, tale elenco non risulta attualmente consultabile pubblicamente, ma era reso disponibile solo alle imprese che avevano partecipato ai precedenti incentivi. Chiedo pertanto se, ai fini della verifica di ammissibilità, sia sufficiente dichiarare la propria iscrizione all’elenco istituito ai sensi del D.M. 7 maggio 2019 – allegando la relativa documentazione disponibile – considerato che non è più possibile ottenere attestazioni o documenti ufficiali rilasciati dal MIMIT che certifichino l’inclusione nell’elenco.	Con il DDG 3125 del 12/11/2025 pubblicato sul sito del Dipartimento Attività Produttive il 13/11/2025 è stato modificato il comma 1 lettera g) dell’art. 4.4 dell’Avviso come segue: “g) idonei preventivi dettagliati di spesa datati successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, rilasciati da fornitori e/o prestatori di servizi specialistici in possesso dei requisiti di cui al par. 3.4, punto 4, con annessa attestazione del possesso degli stessi resa a mezzo di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma del fornitore o del suo rappresentante legale ovvero con documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione professionale o tecnica richiesti al fornitore; L’articolo 4.4 “Documentazione da allegare alla domanda” dell’Avviso - in coerenza con quanto disposto per l’articolo 3.4 - è pertanto integrato come segue, mediante l’introduzione di un nuovo comma 3, finalizzato a disciplinare le modalità di ricorso a soggetti terzi qualificati per l’erogazione dei servizi di consulenza; “3. Il soggetto proponente, per l’esecuzione delle attività di consulenza, potrà avvalersi di soggetti terzi in possesso di comprovata esperienza e competenza coerente con le attività progettuali, rientranti nelle categorie elencate all’art. 3.4, comma 4, come integrato dal presente decreto. A tal fine, il proponente è tenuto a produrre la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione professionale o tecnica richiesti al fornitore”. Tale documentazione sarà oggetto di valutazione di merito ai fini dell’attribuzione del punteggio.
106. Start up innovativa Una startup innovativa potenziale beneficiaria del bando può essere anche soggetto fornitore su un altro progetto presentato da un'azienda terza.	Vedi FAQ n. 93
107. Estensione platea fornitori Al punto 3.4 dell’avviso per le spese ammissibili riportate alle lettere b, c, d, viene indicato al comma 4 che le stesse sono ammissibili se resi da soggetti rientranti in una delle seguenti categorie: - iscritti nell’elenco Innovation manager, elenco tenuto dal MIMIT giusto D.M. 7 maggio 2019; - professionisti iscritti all’albo nazionale degli esperti in innovazione tecnologica di cui al D.M. MIMIT del 31 agosto 2016; - Organismi di ricerca / incubatori certificati / Poli dell’innovazione / Digital Innovation Hub di cui al Piano Nazionale transizione 4.0; - Start-up innovative di cui al D.L. 18/10/2012; - PMI innovative di cui al D.L. n. 2/2015.	L’art. 1 del DDG 3125 del 12/11/2025 pubblicato sul sito del Dipartimento Attività Produttive il 13/11/2025 ha ampliato le categorie di fornitori qualificati alle seguenti tipologie: soggetti iscritti nell’elenco Innovation Manager tenuto dal MIMIT giusto D.M. 7 maggio 2019; professionisti iscritti all’albo nazionale degli esperti in innovazione tecnologica di cui al D.M. MIMIT del 31 agosto 2016; organismi di ricerca / incubatori certificati / poli dell’innovazione / Digital Innovation Hub di cui al Piano Nazionale Transizione 4.0; start-up innovative di cui al D.L. 18 ottobre 2012; PMI innovative di cui al D.L. n. 3/2015; soggetti iscritti nell’elenco dei Manager dell’Innovazione di UNIONCAMERE; figure professionali certificate ai sensi della norma UNI 11814/2021 da Enti accreditati da Accredia; ingegneri informatici iscritti all’albo professionale; periti informatici iscritti all’albo.”
108. Portata applicativa Nel modello di domanda di ammissione alle agevolazioni (Allegato 2.1), nel quale è richiesto di dichiarare che: “l’impresa richiede le agevolazioni di cui al presente Avviso individualmente e/o in forma aggregata con altri soggetti e/o per il tramite di altri soggetti in regime di colleganza o controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, prendendo parte ad una sola proposta progettuale, e pertanto di presentare una sola domanda di partecipazione”. Tale previsione non risulta espressamente contemplata tra i requisiti di ammissibilità o di partecipazione descritti nel corpo dell’Avviso all’articolo 2. Pertanto, si chiede di conoscere la ratio e la portata applicativa della suddetta dichiarazione, e in particolare di chiarire se la clausola in questione costituisca un requisito sostanziale di ammissibilità non esplicitato nel testo dell’Avviso.	Si rimanda a quanto riportato nel par. 2.1.3 dell’Avviso
109. Chiarimento interpretativo – fornitori qualificati per la redazione della diagnosi digitale Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), nella sua sede operativa in Catania, intende svolgere la diagnosi digitale (ex ante) per la nostra impresa. L’ente è organismo di ricerca riconosciuto, con competenze maturate in ambito tecnologico e digitale. 1) Se tale ente rientra a pieno titolo tra i “Fornitori Qualificati” richiamati all’art. 4.3 dell’Avviso (specificamente alla voce “Organismi di Ricerca). 2) Se la diagnosi digitale svolta da tale soggetto consente quindi di ottenere il punteggio premiale previsto dall’Avviso per il progetto. In caso contrario (ove riteniate che l’ente non rientri tra i qualificati per il punteggio premiale), chiediamo di sapere quali ulteriori requisiti l’ente deve possedere o se vi siano “elenchi” pubblici consultabili che definiscano i soggetti ammessi per ottenere il punteggio premiale della diagnosi digitale.	Per il quesito n. 1), si rimanda alla lettura della risposta alla FAQ n. 100 per le categorie di fornitori qualificati. Per il quesito n. 2) si rimanda alla lettura dell’appendice 1 all’avviso: 1) Ricadute occupazionali femminili e/o giovanili generate dal progetto e 2) Contributo al conseguimento della S3 (quota di investimenti in tecnologie abilitanti S3, sul totale investimento). L’elaborazione della diagnosi digitale a cura di un soggetto qualificato indipendente è un requisito per l’ammissibilità delle spese di cui alle lettere da a) a d) del par. 3.4.1 dell’Avviso; una sua corretta ed analitica formulazione contribuisce a determinare la qualità complessiva della proposta progettuale ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui al CdV_1.
110. Massimali di investimento La soglia massima per le microimprese è fissata a €60.000. Nello specifico, il preventivo di fornitura hardware/infrastruttura digitale ammonta a €60.000 IVA esclusa. L’impresa è in grado di sostenere autonomamente l’IVA (recuperabile in contabilità) e dispone altresì delle risorse necessarie a garantire il cofinanziamento minimo del 20% della spesa ammissibile, come richiesto all’art. 7.1, lett. g) dell’Avviso. A tal riguardo chiediamo chiarimento affinché non sorgano dubbi in sede di ammissibilità e rendicontazione: Il massimale di investimento di €60.000 per le microimprese deve intendersi al netto dell’IVA (ovvero la base imponibile esclusa IVA), oppure al lordo dell’IVA (comprensivo di IVA)?	Vedi FAQ n. 50.
111. Allegato C Attestazione Capacità Finanziaria	

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

I funzionari bancari stanno rifiutando di sottoscrivere questa dichiarazione perché l'espressione "aver analizzato i dati e la documentazione relativa al progetto" lascia intendere che debbano valutare il merito del progetto stesso, compresi gli aspetti tecnici, i piani di investimento e i preventivi. Questo va oltre le loro competenze operative: la banca può attestare la disponibilità finanziaria, ma non può entrare nel merito della validità tecnica di un progetto imprenditoriale.	Con DDG n. 3125 del 12/11/2025, all’art. 2, in alternativa alla compilazione dell’allegato C, i soggetti proponenti possono compilare gli allegati C bis o C ter.
112. Ammissibilità di una voce di spesa nel bando Nel caso in cui un’azienda acquisti un software gestionale (o un’altra soluzione digitale), il fornitore include normalmente nel prezzo anche alcune ore di formazione iniziale per l’utilizzo del software stesso (es. spiegazione delle funzionalità, assistenza al primo avvio, configurazione iniziale, ecc.). Questa attività formativa è strettamente connessa alla messa in funzione della soluzione digitale ed è inclusa nel costo complessivo del software. Desidero sapere se tale formazione, non fatturata come voce autonoma ma inclusa nel costo del software o del servizio di consulenza specialistica, sia da considerarsi ammissibile tra le spese rendicontabili.	Si rimanda alla lettura della risposta alla FAQ n. 71
113. Chiarimento ufficiale sull’interpretazione applicabile al requisito di cui al par. 2.2 Una impresa risulta iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio in data 29/01/2025 (come da visura camerale allegata); antecedentemente all’iscrizione al Registro delle Imprese, operava in qualità di lavoratore autonomo con partita IVA ed era iscritta alla Gestione Separata INPS, con inizio attività dal 01/11/2022 (come da documentazione allegata); l’attività economica è stata svolta in continuità anche prima della data di iscrizione al Registro delle Imprese, come documentato da fatture, contratti e documentazione fiscale allegata. Si chiede di chiarire se sussistono i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni dell’Avviso	Si rimanda a quanto previsto dal par. 2.1.2 dell’Avviso
114. Disallineamento tra la FAQ 27 con art. 3.1 comma 4° e art. 4.4.1, lett. d) del D.D.G. 2175/2025 L’art. 4.4.1, lett. d) dell’Avviso prevede quanto segue: “ diagnosi digitale elaborata secondo lo schema di cui all’Allegato e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente ed eventualmente asseverata da un soggetto indipendente dotato di idonee competenze e qualificazioni nelle materie oggetto di intervento “ Lo schema di cui all’allegato e), in conformità con gli articoli sopra indicati, prevede chiaramente che la diagnosi digitale possa essere sottoscritta dal legale rappresentante “oppure” in alternativa da un Soggetto fornitore qualificato. Tant’è che una sezione della predetta diagnosi si deve “compilare solo nel caso in cui sia stata selezionata l’opzione “Soggetto fornitore qualificato” Ne consegue che, secondo quanto sopra riportato, la diagnosi digitale può essere redatta, in alternativa, dal legale rappresentante e/o da un soggetto qualificato. La FAQ n. 27 alla domanda se è possibile che il legale rappresentante dell’impresa beneficiaria rediga la diagnosi digitale in autonomia, risponde negativamente indicando che “Il requisito di indipendenza si intende come non è rispettato nel caso in cui la diagnosi digitale fosse redatta dal legale rappresentante del soggetto proponente” facendo intendere che la diagnosi digitale possa essere redatta esclusivamente da un soggetto qualificato	Vedi FAQ n. 25 da riformulare la FAQ 27
115. Attività Connesse alla fornitura di servizi la fornitura di un normale ERP-CRM, anche nella versione standard che non prevede la realizzazione di personalizzazioni dello stesso, è necessaria una attività di consulenza svolta dal fornitore stesso del ERP-CRM, questa attività è necessaria per trasferire il ciclo produttivo “analogico” del cliente in quello che sarà il ciclo produttivo Digitale. Nello specifico tale consulenza serve per analizzare i processi e le fasi del ciclo produttivo del cliente ed andare a individuare come questo possa essere gestito al meglio all’interno del software gestionale configurandone i processi L’adozione di un ERP-CRM all’interno dei processi gestionali produttivi di una azienda è funzionale all’introduzione di tecnologie digitali evolute, e dovendosi considerare la consulenza necessaria per l’avvio del ERP-CRM, la stessa va considerata parte integrante della fornitura stessa. Pertanto, si chiede conferma che il fornitore non debba rientrare tra le categorie riportate al comma 4 fornendo tecnologie digitale di base e la consulenza necessaria alla fornitura stessa.	Vedasi risposta alla FAQ n. 17 e FAQ n.71
116. Chiarimenti sui fornitori qualificati PMI innovative Si chiede se si possa essere considerati fornitori qualificati potendo dimostrare il possesso di almeno due dei requisiti di innovatività, come previsto dal D.L. n. 2/2015: Spese in ricerca, sviluppo e innovazione pari ad almeno il 3 % del maggiore tra fatturato e costo della produzione Personale altamente qualificato: almeno 1/5 della forza lavoro con titolo di dottorato/dottorando o almeno 1/3 con laurea magistrale Titolarità o licenza di almeno un brevetto o di un software registrato	Alla data di presentazione della domanda la PMI innovativa di cui al DL 2/2015 deve essere iscritta in apposita sezione del Registro delle Imprese istituita presso la Camera di Commercio.
117. Leasing	

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

E’ ammissibile come modalità di pagamento il leasing.	Gli acquisti in regime di locazione finanziaria sono ammissibili a patto che avvengano nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 20 del DPR 66/2025
118. Professionisti Possono presentare istanza i liberi professionisti con partita iva aperti da più di un anno?	Si rimanda alla lettura della FAQ n. 14
119. Chiarimenti sulla FAQ n. 10 La risposta alla FAQ n. 10 dice che “Il par. 3.4, punto 5, lett. e) prevede tra le spese ammissibili «attrezzature tecnologiche, programmi e servizi informatici funzionali all’introduzione di tecnologie digitali evolute (tecnologie abilitanti S3 Sicilia)». Tali spese non richiedono il ricorso ai fornitori qualificati di cui al par. 3.4.4, vincolo previsto invece per le spese di tipo b) e c) (diagnosi digitale e servizi di consulenza). Pertanto, un progetto composto esclusivamente da spese di tipo e) è ammissibile, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti di ammissibilità e coerenza progettuale”. Si chiede pertanto se, al fine di soddisfare il Criterio 3 (CdV_3), tecnologie come l’intelligenza artificiale standard, ad esempio, può essere considerata KETS inclusa tra le tecnologie abilitanti S3 Sicilia o se, al fine di soddisfare il Criterio 3 (CdV_3), tali KETs previste tra le tecnologie abilitanti S3 Sicilia devono essere necessariamente realizzate e sviluppate da un fornitore qualificato di cui al paragrafo 3.4, punto 4.	L’introduzione di soluzioni relative all’Intelligenza Artificiale rientra tra le spese ammissibili di cui alla lettera d comma 1 del paragrafo 3.4. dell’avviso. Pertanto, i prestatori di servizi dovranno, a pena di inammissibilità delle relative spese, rientrare in una delle categorie di cui al comma 4 del medesimo paragrafo e successive modifiche del DDG 3125 del 12/11/2025.
120. Spese ammissibili Si chiede se, oltre alla licenza d’uso, è possibile richiedere a finanziamento i canoni relativi ai software previsti nel programma di investimento, per il periodo di 3 anni previsto dal vincolo di stabilità dell’operazione	Si rimanda alla lettura della risposta alla FAQ n. 44
121. Chiarimenti relativamente alle spese ammissibili. Siamo un'azienda già in possesso di un software gestionale e di magazzino vuole adottare ERP con successivo progetto di implementazione e sviluppo per gestire la produzione, il controllo degli interventi esterni, la supply chain. Vorremmo conferma che questa tecnologia sia tra le tecnologie digitali evolute anche alla luce della FAQ 17 del 03/10/2025 tenuto conto che la sua implementazione richiederà anche l'acquisto di hardware.	Si rimanda alla lettura FAQ n. 17 al punto 2, pertanto ne consegue che, se proposta progettuale prevede l’acquisto di un hardware funzionale allo sviluppo, implementazione dell’ERP la fornitura intesa quale attrezzatura tecnologica rientra nella lettera e) del comma 1 del paragrafo 3. 4 a condizione che gli interventi siano espressamente previsti all’interno della Diagnosi Digitale di cui al paragrafo 3.1.4 dell’avviso.
122. Presentazione Istanza da soggetto diverso dal RL (DELEGA) La richiesta non viene presentata dal legale rappresentante ma da un terzo, in che modo è possibile delegare ed i documenti dovranno tutti essere ri-firmati digitalmente dal delegato?	Il soggetto delegato deve essere munito di idonea procura speciale che lo abilita ad operare in nome e per conto del legale rappresentante dell’operatore economico pertinente.
123. Chiarimento in merito alla valutazione dell’attività svolta dall’impresa istante l’impresa opera attualmente nel settore del noleggio di imbarcazioni (Codice ATECO 77.21), ma intende realizzare un progetto che includa anche attività connesse al noleggio stesso tra cui il coordinamento di esperienze turistiche mediante strumenti di intelligenza artificiale. Si chiede pertanto se sia necessario procedere con la registrazione di un codice ATECO aggiuntivo, comunque coerente con l’attività principale, per le suddette attività integrative.	Si rimanda all’elenco dei codici ATECO ammissibili/esclusi.
124. Chiarimenti allegato e) – Schema di diagnosi digitale Si chiede se la sezione: “4 Analisi per tipologia di intervento – Mappatura delle dotazioni” – campo B soluzioni tecnologiche digitali di base” si riferisce alla fotografia della situazione attuale pre-investimento dell’azienda istante e pertanto va compilata, a prescindere dall’investimento pianificato riportando le dotazioni in essere dell’azienda, oppure se si riferisce al progetto d’investimento oggetto della richiesta di agevolazione e pertanto va compilato solo nei campi di pertinenza della tipologia di investimento es: software di gestione amministrativa e contabile nel caso l’investimento preveda l’acquisto di suite Office, Gsuite, ecc.ecc.).	La sezione in questione del formulario per la diagnosi digitale prevede una duplice colonna “ex-ante” ed “ex-post”, pertanto, la prima colonna dovrà riportare la descrizione della situazione attuale (in assenza di investimento), la seconda dovrà riportare la descrizione della situazione a tendere (con investimento)
125. Indicazioni contenute nella FAQ N.3 a valere dell’Avviso 1.1.1.A “Ripresa Sicilia Plus” possono essere applicate, per analogia, anche all’Avviso 1.2.2. Lo sportello sarà chiuso anticipatamente nel caso in cui pervengano un numero di domande la cui richiesta complessiva di agevolazione superi la dotazione finanziaria stanziata dall’Avviso incrementata del 50%.” In considerazione del fatto che l’Avviso si qualifica quale procedura valutativa seguendo un criterio non cronologico, come si concilia la possibile chiusura anticipata dello sportello con il fatto che tutte le domande sono considerate come pervenute nello stesso istante e non valutate in ordine cronologico? Si chiede quindi conferma che l’inciso nell’avviso 1.2.2 si da considerarsi un mero refuso al pari della FAQ n.3 dell’Avviso 1.1.1°	Si rimanda alla lettura della risposta alla FAQ n. 61
126. Allegato D – Trattamento dei dati personali Potreste cortesemente confermarci se tali campi devono restare vuoti perché di competenza della Regione Siciliana, e se il soggetto proponente deve semplicemente compilare il modulo con i suoi dati personali e firmare digitalmente?	Si rimanda alla lettura risposta alla FAQ n. 58
127. Calcolo del Margine Operativo Lordo (MOL)	Si rimanda a quanto espressamente previsto dal par. 4.1.2 dell’Avviso

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

Si chiede se la variazione delle rimanenze va considerata nel calcolo del MOL e, in tal caso, se debba essere aggiunta quando positiva e sottratta quando negativa; se, ai fini del calcolo, debbano essere sommate le voci di ricavo (es. valore della produzione, eventuali variazioni positive di rimanenze) e sottratte le voci di costo operativo (materie prime, servizi, godimento beni di terzi, personale, oneri diversi di gestione).	
128. Imprese collegate – presentazione di più domande Si chiede di sapere se due imprese tra loro collegate possano entrambe presentare, in modo autonomo, distinte domande di finanziamento a valere sul presente Avviso, purché i progetti siano differenti e riferiti a investimenti distinti.	Si rimanda a quanto espressamente previsto dal par. 2.1.3 dell’Avviso.
129. Modalità di applicazione del criterio ordinatore e chiusura dello sportello Con riferimento al criterio ordinatore, si chiede di confermare se: la valutazione del criterio ordinatore verrà effettuata alla chiusura dello sportello, prendendo in considerazione tutte le istanze pervenute entro il termine del 15 dicembre 2025, oppure, se lo sportello potrebbe chiudersi anticipatamente nel caso in cui, ai sensi del paragrafo 4.3 dell’Avviso, le domande presentate determinino il superamento del limite del 150% delle risorse disponibili.	Si rimanda alla lettura del comma 5 dell’art. 4.1 dell’avviso modificato con DDG 3125 del 12/11/2025, che così recita: “Si procederà alla verifica di ricevibilità e di ammissibilità nonché alla fase di valutazione sulle domande presentate secondo l’ordine cronologico risultante dagli elenchi giornalieri successivamente ordinato in base al valore dell’indicatore ordinatore di cui al precedente comma 2. Le domande che avranno conseguito validamente il punteggio ai fini della valutazione saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili dal presente avviso. Il termine di chiusura dello sportello sulla piattaforma per la presentazione delle domande potrà essere prorogato con apposito provvedimento. Lo sportello sarà chiuso anticipatamente nel caso in cui pervengano un numero di domande la cui richiesta complessiva di agevolazione superi la dotazione finanziaria stanziata dall’Avviso incrementata del 50%. Le domande pervenute oltre il termine di raggiungimento della dotazione finanziaria stanziata dall’Avviso incrementata del 50% non saranno prese in considerazione ancorché presentate prima della pubblicazione del decreto di chiusura anticipata della piattaforma”.
130. Criteri di selezione e graduatoria di merito Si chiede di chiarire se sia prevista la formazione di una graduatoria di merito basata sui punteggi attribuiti ai criteri di valutazione, oppure se sarà sufficiente il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità per accedere al contributo, con la successiva determinazione dei beneficiari secondo il criterio ordinatore e l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino a esaurimento delle risorse disponibili.	Si rimanda alla lettura del comma 1 dell’art. 4.1 dell’avviso modificato con DDG 3125 del 12/11/2025: “Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123 e ss.mm.ii. nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione”, così come modificato con DDG 3125 del 12/11/2025 e del comma 5 del medesimo articolo ed alla lettura della FAQ precedente.
131. Rispetto principio DNSH Chi deve realizzare un progetto che prevede solamente l'acquisto di un MES, è tenuto a presentare la documentazione per il rispetto del principio DNSH? La checklist 26 inserita nella ""Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente – DNSH”, prevede 3 sezioni: -Interventi che riguardano le Sovvenzioni; -Interventi che riguardano Strumenti finanziari quali investimenti diretti nel capitale -Interventi che riguardano la ricerca innovazione e lo sviluppo	Si rimanda alla lettura della risposta alla FAQ n. 32
132. Spese ammissibili previste dall’ Avviso “acquisto di attrezzature tecnologiche” Si chiede se per “attrezzature tecnologiche” si debbano intendere esclusivamente dispositivi digitali (es. visori, computer, sensori), oppure se la definizione ricomprenda anche macchinari industriali dotati di componenti digitali integrate (PLC, sistemi di automazione, sensoristica, software embedded etc.). Se siano ammissibili anche macchinari destinati a cicli produttivi, purché integrati in un sistema digitale conforme agli obiettivi dell’ Avviso (es. sistemi Industria 4.0 connessi a ERP/MES aziendali); se l’integrazione tra software e hardware, con interconnessione ai sistemi gestionali aziendali, possa costituire criterio di ammissibilità della spesa.	Si rimanda alla risposta alla FAQ n. 47.
133. Scissione societaria Qualora un’azienda proponente, successivamente alla data di presentazione della domanda e comunque entro il 2025, sia oggetto di un progetto di scissione societaria — mantenendo tuttavia la stessa partita IVA e la medesima attività — si possono riscontrare eventuali criticità ai fini della rendicontazione?	L’operatore economico in questione manterrebbe il diritto a ricevere le agevolazioni, laddove il programma d’investimenti non rientrasse del ramo di azienda interessato dalla scissione societaria.
134. Certificazione sottoscritta dal revisore Ai fini del rilascio dell’ Attestazione capacità finanziaria, l’Avviso prevede che <i>"In alternativa può essere prodotta certificazione sottoscritta da revisore contabile iscritto ad albo che certifica i conti per gli ultimi due esercizi finanziari"</i> , si chiede se una società con collegio sindacale e società di revisione possa comunque dare un incarico ad un revisore esterno per l'attestazione della capacità finanziaria necessaria ai fini del presente Bando.	Il soggetto abilitato alla revisione ha il dovere e la responsabilità di agire nell'interesse generale (Codice Italiano di Etica e Indipendenza, CIEI, par. 100.1): a tutela dell'interesse generale, il soggetto abilitato alla revisione deve essere indipendente nello svolgimento di incarichi di revisione legale e revisione limitata. In particolare, il revisore legale e qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale (art. 10 co 2 d.lgs. n. 39/2010).
135. Calcolo e componenti MOL	

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

il Margine Operativo Lordo (MOL) risulta calcolato considerando anche gli oneri di gestione. Viceversa, nell’Allegato F (pag. 65 – punto G “Budget e Piano Finanziario – CdV_02”), tali oneri non vengono menzionati nel calcolo del medesimo indicatore. Ne consegue che, nei casi in cui siano previsti oneri di gestione, il valore del MOL indicato nell’Allegato B risulta inferiore rispetto a quello derivante dall’Allegato F, con potenziali effetti sul criterio ordinatore, poiché il MOL rappresenta uno dei parametri di attribuzione del punteggio. Inoltre, si rileva una differenza nella definizione del valore della produzione: il valore riportato nel quadro RS116 (riferimento per le ditte individuali) comprende esclusivamente i ricavi di cui ai commi 1, lettere a) e b), e 2 dell’art. 85 del TUIR; nell’Allegato G, invece, vengono ricompresi anche gli “altri ricavi”, con conseguente scostamento rispetto alla base imponibile utilizzata in RS116. Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di chiarire: se il MOL debba essere calcolato al netto o al lordo degli oneri di gestione; quale tra le due modalità (Allegato B o Allegato F) rappresenti il riferimento ufficiale ai fini della valutazione del punteggio; quale definizione di valore della produzione debba essere considerata prevalente ai fini della compilazione della modulistica e del calcolo dei parametri economico-finanziari.	La valorizzazione del criterio ordinatore avverrà mediante utilizzo dello schema di cui all’Allegato B dell’Avviso, tenuto conto delle voci contabili ivi espressamente richiamate.
136. Chiarimenti soggetti ammissibili e società sportive dilettantistiche Si chiede se tra i soggetti destinatari delle agevolazioni del bando può rientrare una società Sportiva dilettantistica a responsabilità limitata senza fine di lucro.	Si rimanda a quanto riportato nella FAQ n. 3
137. Chiarimento Valore attestazione bancaria del 30% Nel bando è indicato che l’attestazione bancaria deve essere almeno pari al 30% del totale degli investimenti. Vorrei sapere se tale percentuale deve essere calcolata sul totale dell’investimento al netto dell’IVA oppure comprensivo di IVA.	Nel costo totale dell’investimento rientra anche l’IVA.
138. Durata e termini di realizzazione del progetto Il programma di investimento candidato alle agevolazioni non può avere una durata superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di accettazione del decreto di finanziamento e impegno. L’avvio dei lavori per la realizzazione del progetto non può avere luogo prima della presentazione della domanda di contributo. Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto. L’avvio dei lavori in data successiva alla presentazione della domanda e antecedente all’adozione del decreto di concessione provvisoria è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento, come previsto nel cronogramma allegato alla domanda di partecipazione al presente Avviso.	L’art. 3 al paragrafo 3.3 “Durata e termini di realizzazione del Progetto” al comma 2 così recita: “L’avvio dei lavori per la realizzazione del progetto non può avere luogo prima della presentazione della domanda di contributo. Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto”.
139. Quesito sulle partecipazioni ed i collegamenti aziendali Con la presente chiedo un’informazione per la possibilità di ammissione al bando in oggetto. la società "ALFA" è amministrata da Antonino ed è di proprietà della società "Beta" che a sua volta è di proprietà di Antonino, Giuseppe e Alessia. la società "GAMMA" è amministrata da Alessia ed è di proprietà della società "DELTA" che a sua volta è di proprietà di Antonino, Giuseppe e Alessia. Le società "ALFA" e "GAMMA" hanno amministratori diversi e sono partecipate da società diverse, ma hanno alla fine gli stessi titolari effettivi. Quesito: Le società "ALFA" e "GAMMA" possono partecipare al progetto senza essere escluse?	Le limitazioni di cui al par. 2.1.3 in ordine alla sussistenza di rapporti di collegamento e controllo si intendono applicabili anche ai casi in cui le stesse condizioni dovessero prefigurarsi a fronte di partecipazioni detenute da persone fisiche.
140. Verifica sul calcolo MOL Nel DDG pubblicato ieri viene precisato che per “MOL” si intende la differenza tra il Valore della produzione (Voce A del Conto economico) ed i Costi della produzione (Voce B del Conto economico) secondo quanto riportato nello schema di Conto economico civilistico di cui all’art. 2425 del Codice civile." In questo caso il valore degli ammortamenti e accantonamenti del bilancio sono compresi alla voce B del conto economico. Nella modulistica pubblicata insieme al DDG n. 2175 del 05/08/2025, nell'allegato b) - DSAN dati contabili per criterio ordinatore il MOL viene conteggiato, in maniera corretta, senza tenere conto dei valori di ammortamenti e accantonamenti della voce B del conto economico. Il valore calcolato con queste due modalità assumerebbe importi differenti che andrebbero a incidere sull'indicatore del punteggio.	Si rimanda alla FAQ n. 136
141. Attività di balneazione (stabilimento balneare) Stabilimento Balneare La mia attività è uno stabilimento balneare a Catania che opera su una concessione demaniale. Vorrei sapere se, per partecipare, è necessario presentare un documento che attesti l’esistenza pluriennale dell’impresa, come spesso accade per altri bandi. Premetto che la nostra partita iva è attiva da oltre venti anni, ma il quesito posto riguarda il futuro eventualmente da "garantire".	Le disposizioni di cui al par. 5.1.1, lett. t) dell’Avviso impongono ai soggetti beneficiari il rispetto della c.d. “Clausola di stabilità” delle operazioni di cui all’art. 65 del Reg. UE n. 2021/1060, pertanto, lo stesso dovrà documentare l’esistenza di un valido titolo di disponibilità dell’unità produttiva con una durata residua che garantisca il rispetto della predetta condizione.
142. Domanda sui fornitori qualificati	

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

In virtù delle novità introdotte ieri un Ingegnere Elettronico Magistrale iscritto all'Albo degli Ingegneri nella sezione dell'informazione e con esperienza decennale nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni IT innovative è "equiparabile" a "ingegneri informatici iscritti all'albo professionale", quindi può essere fornitore qualificato dell'Avviso 1.2.2?	L'ingegnere elettronico, seppur con esperienza, non rientra nelle categorie di fornitori qualificati previsti dall’avviso, in quanto il fornitore qualificato deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione ed altresì possedere le esperienze maturate nel settore coerenti con le attività progettuali.
143. Quesito relativo allegato G (“DSAN rispetto principi DNSH”) con riferimento all’Allegato G (“DSAN rispetto principi DNSH”), si rileva che è richiesta l’asseverazione in sede tecnica da parte di un professionista incaricato dal soggetto proponente. A tal proposito, si chiede di sapere se tale asseverazione debba essere resa, oltre che mediante apposizione di timbro e firma autografa sul documento, anche tramite firma digitale in formato p7m, sia da parte del soggetto proponente, sia del professionista incaricato.	L’Allegato G (“DSAN rispetto principi DNSH”), deve essere firmato digitalmente dal Legale rappresentante. L’ asseverazione in sede tecnica dovrà essere anch’essa firmata digitalmente dal professionista incaricato.
144. Chiarimenti DNSH - Allegato G Premesso che la dichiarazione DNSH, prevista dall’ Avviso, se controfirmata da un tecnico indipendente, comporta un costo per l’azienda che, da quanto risulta, non rientra tra le spese ammissibili, si chiede se tale richiesta prevista in fase di presentazione della domanda non fosse frutto di un rifiuto. Qualora invece fosse confermato quanto indicato nel bando, chiedo cortesemente se il “tecnico abilitato” possa essere identificato anche nello stesso Innovation Manager incaricato della redazione e sottoscrizione della diagnosi digitale, consentendo quindi di utilizzare il medesimo professionista sia per la diagnosi sia per la firma della dichiarazione DNSH.	L’articolo 4.4 “documentazione da allegare alla domanda” dell’Avviso alla lettera h) prevede espressamente che tale dichiarazione debba essere presentata contestualmente alla domanda di agevolazione in mancanza della quale la domanda sarà considerata irricevibile. Quanto alla sottoscrizione dell’Asseverazione in sede tecnica, si rimanda alla lettura della FAQ n. 11.
145. Requisiti dei fornitori dei progetti Abbiamo individuato un fornitore che soddisfa tutti i requisiti previsti dall’Avviso e che sarebbe in grado di erogare tutti servizi previsti dal progetto. Ci chiedevamo quindi se sia possibile inserire un unico fornitore per tutte le attività, oppure se l’Avviso preveda l’obbligo di coinvolgere più fornitori, non essendo questo aspetto esplicitamente chiarito nel testo del bando.	Si rimanda alla lettura delle risposte alle FAQ n. 77 e n. 41
146. Requisiti dei fornitori per l’acquisto di attrezzature, programmi e servizi informatici di cui alla lett. e) - par. 3.4 La norma di riferimento prevede che per i fornitori relativi agli acquisti di attrezzature tecnologiche, software, licenze e servizi informatici di cui alla voce e) non siano richiesti requisiti specifici. Chiediamo conferma che: 1) tali fornitori non debbano possedere qualificazioni aggiuntive rispetto alla loro normale attività commerciale; 2) tali interventi risultino ammissibili purché coerenti con quanto indicato nella diagnosi digitale e correttamente documentati;3) - restino ferme le condizioni generali di indipendenza del fornitore rispetto al beneficiario.	I fornitori relativi agli acquisti di attrezzature tecnologiche, software, licenze e servizi informatici di cui alla voce e) non devono essere in possesso di requisiti specifici. Tuttavia, ai fini dell’ammissibilità della spesa, la proposta progettuale deve dimostrare che l’acquisto di attrezzature tecnologiche, software, licenze e servizi informatici siano funzionali all’introduzioni di tecnologie digitali evolute (di cui alla strategia regionale S3), che dovranno essere espressamente previste all’interno delle apposite sezioni della Diagnosi Digitale.
147. Distinzione tra componenti “beni” e componenti “servizi” riferimento voci c) e d) dell’Avviso Le voci c) e d) comprendono sia la componente di acquisizione del bene (software, piattaforme, tecnologie), sia attività di sviluppo/implementazione che costituiscono servizio. Chiediamo conferma che: - la componente di servizio debba essere erogata da un fornitore qualificato; - la componente di bene possa invece essere acquistata anche da fornitori non soggetti a qualificazione, quando rientrante nella natura di acquisto prevista alla voce e).	L’acquisto di beni rientranti nella voce e) non richiede che il fornitore debba intendersi come “qualificato”.
148. Variazioni fornitori in corso d’opera Nel caso in cui, a seguito della presentazione della domanda ma prima o durante la fase di attuazione del progetto, si renda necessario cambiare uno o più fornitori indicati inizialmente, desidero sapere se tale variazione è consentita? Se sì a quali condizioni? È prevista una procedura per comunicare tale variazione? Deve essere richiesta una preventiva autorizzazione o è sufficiente indicarla in fase di rendicontazione?	L’avviso non preclude tale possibilità fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, laddove previsti dal paragrafo 3.4. dovrà essere comunicata la sostituzione del fornitore allegando la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione professionale presenti nel paragrafo 3.4.